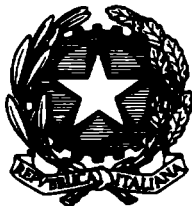


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 gennaio 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE

16716029
16715047Abbonamenti e Vendite *Gazzetta Ufficiale*
Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2000, n. 15.

Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2000, n. 16.

Scioglimento di consorzi e di società consortili costituiti per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigianali), modificata dalla legge regionale 19 agosto 1992, n. 44 Pag. 4

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000 n. 36.

Nuova disciplina del consiglio delle autonomie locali . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000, n. 37

Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 marzo, 2000, n. 38

Disposizioni relative allo status di componente della giunta regionale Pag. 11

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 27.

Piano urbanistico territoriale Pag. 11

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2000, n. 11.

Regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale Pag. 26

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2000, n. 15.

Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 25 luglio 2000).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di fiere, in applicazione dell'art. 2, comma primo, lettera *t*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), e degli articoli 26, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), disciplina, con la presente legge, le manifestazioni fieristiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Per manifestazioni fieristiche si intendono:

a) le manifestazioni aventi carattere promozionale nei confronti di uno o più settori economici produttivi oppure di tutti i settori economici, riferiti ad un ambito territoriale definito, sia su area privata che su area pubblica, riservate ai produttori, industriali, artigianali od agricoli; in tali manifestazioni la presenza di operatori commerciali è consentita esclusivamente per la realizzazione di servizi accessori;

b) le manifestazioni a carattere commerciale che si svolgono su area privata.

2. Non sono manifestazioni fieristiche le fiere di cui alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) che si svolgono su area pubblica, caratterizzate:

a) dalla presenza di operatori commerciali, se non esclusivamente come prestazione di servizi accessori;

b) dall'afflusso di operatori commerciali in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività.

3. I servizi accessori prestati da operatori commerciali, aziende di promozione turistica, pro-loco o altre associazioni e comitati legalmente riconosciuti sono ammessi solo se previsti nel programma della manifestazione fieristica e se disciplinati dal provvedimento di autorizzazione.

4. Non sono manifestazioni fieristiche le mostre e le esposizioni a carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale non finalizzate alla promozione economica.

5. Le manifestazioni fieristiche possono avere cadenza periodica e non possono durare più di quindici giorni.

Art. 3.

Qualifica

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza nazionale, regionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori ed all'influenza economica di cui è suscettibile la manifestazione fieristica.

2. Per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale e regionale la struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche, di seguito denominata struttura, può indire una conferenza di servizi ai sensi del Capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

Art. 4.

Requisiti per l'attribuzione della qualifica

1. L'attribuzione o la conferma della qualifica sono effettuate dall'amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente, che contenga i seguenti elementi:

a) le caratteristiche dell'area espositiva e l'idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

b) il settore o i settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e il programma complessivo della attività fieristica, compresi eventuali servizi accessori;

c) le dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;

d) la consistenza numerica, la provenienza geografica e le caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

e) il grado di specializzazione della manifestazione fieristica;

f) la periodicità e i risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

Art. 5.

Soggetti organizzatori

1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche:

a) gli enti pubblici;

b) le associazioni costituite con atto pubblico;

c) le aziende di promozione turistica e le pro-loco di cui ai titoli III e IV della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), limitatamente alle manifestazioni fieristiche a rilevanza locale;

d) le imprese iscritte al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), aventi come attività denunciata l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.

Art. 6.

Istanza di attribuzione della qualifica e di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche

1. Le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione della qualifica e l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, oltre agli elementi di cui all'art. 4, devono contenere i seguenti elementi:

a) denominazione della manifestazione;

b) indicazioni circa il luogo in cui si intende svolgere la manifestazione:

1) se su area espositiva coperta occorre allegare planimetria dei locali;

2) se su area espositiva scoperta occorre indicare la superficie totale;

c) periodo ed orari di apertura;

d) costo dell'ingresso ed eventuali limitazioni in caso di manifestazioni riservate agli operatori del settore;

e) ditta, ragione o denominazione sociale e sede del soggetto organizzatore.

2. L'attribuzione della qualifica e l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono rilasciate:

a) dal comune del territorio interessato, per le manifestazioni a carattere locale;

b) dal dirigente della struttura, per le manifestazioni a carattere regionale o nazionale, sentito il comune interessato. Il parere del comune deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. L'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche deve contenere tutti gli elementi indicati al comma 1.

Art. 7.

Manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale

1. Le istanze per la realizzazione di manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale devono pervenire alla struttura entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti la data prevista per lo svolgimento della manifestazione.

2. Al fine della pubblicazione del calendario annuale nazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la struttura invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle manifestazioni a rilevanza nazionale autorizzate per l'anno successivo, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento.

3. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale devono svolgersi all'interno di quartieri fieristici dotati di idonei requisiti strutturali ed infrastrutturali nonché di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione.

4. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale nel periodo 15 gennaio - 15 febbraio.

Art. 8.

Manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale

1. Le istanze per la realizzazione di manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale devono pervenire alla struttura entro il 30 giugno dell'anno precedente la manifestazione.

Art. 9.

Manifestazioni fieristiche a rilevanza locale

1. Le istanze per la realizzazione di manifestazioni fieristiche a rilevanza locale devono pervenire al comune sul cui territorio è previsto lo svolgimento.

2. Il comune, verificate la rispondenza dell'istanza a quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6 e l'insussistenza di concomitanza con altre manifestazioni, come disciplinata dall'art. 11, comma 1, autorizza lo svolgimento della manifestazione.

3. Il comune, entro trenta giorni dal rilascio, provvede a trasmettere copia delle autorizzazioni alla struttura.

Art. 10.

Calendario

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la struttura provvede alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni a rilevanza regionale autorizzate per l'anno successivo.

2. Non possono svolgersi manifestazioni a carattere regionale non inserite nel calendario.

3. In appendice al calendario annuale delle manifestazioni a rilevanza regionale, la struttura, pubblica l'elenco delle manifestazioni a carattere locale autorizzate e comunicate entro il 30 settembre dell'anno precedente la manifestazione.

Art. 11.

Concomitanza

1. Non possono essere autorizzate nella Regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza locale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza regionale o nazionale.

2. Non possono essere autorizzate nella Regione più manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate.

3. Non possono essere autorizzate nella Regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza nazionale.

Art. 12.

Partecipazione alle manifestazioni fieristiche

1. Possono partecipare alle manifestazioni fieristiche:

a) le imprese produttrici di beni e servizi iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993;

b) le imprese esercenti attività di commercio iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, limitatamente alla partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere commerciale che si svolgono su area privata o alla realizzazione di servizi accessori nelle manifestazioni fieristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

c) i coltivatori diretti ed i proprietari o esercenti aziende di allevamento di cui all'art. 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di carniere di commercio);

d) i produttori di beni fabbricati con lavorazione prevalentemente manuale, limitatamente alle manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione;

e) le aziende di promozione turistica, le pro-loco e le altre associazioni o comitati legalmente riconosciuti, limitatamente alla realizzazione di servizi accessori nelle manifestazioni fieristiche, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. All'attività di vendita esercitata dagli espositori durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate e relativa alle sole merci oggetto della manifestazione non si applicano le norme relative alla disciplina del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

Art. 13.

Vigilanza

1. La vigilanza sul corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale, regionale o locale è esercitata dal comune sul cui territorio si svolge la manifestazione. A tal fine la struttura trasmette ai comuni interessati copia delle autorizzazioni relative alle manifestazioni con qualifica regionale e nazionale.

Art. 14.

Sanzioni

1. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, il sindaco dispone l'immediata chiusura della manifestazione. Si applica altresì una sanzione amministrativa da lire due milioni (euro 1.032,91) a lire venti milioni (euro 10.329,14). I soggetti organizzatori non possono proporre una nuova istanza per due anni.

2. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate, si applica una sanzione da lire un milione (euro 516,46) a lire dieci milioni (euro 5.164,57). I soggetti organizzatori non possono proporre una nuova istanza per un anno.

3. L'accertamento delle infrazioni compete al sindaco del comune nel quale si svolge la manifestazione fieristica; le sanzioni sono irrogate dal presidente della giunta regionale per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale e dal sindaco per quelle a carattere locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6;
- b) l'art. 21 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge regionale n. 6/1995 per le manifestazioni che si svolgono nell'anno 2000 restano valide.

2. Ulteriori istanze per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale per l'anno 2001 possono essere presentate alla struttura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, già pubblicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido.

4. Il comitato incremento fiera di Sant'Orso di Donnas, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, è autorizzato ad organizzare le fiere del legno di Donnas per gli anni 2001 e 2002.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 luglio 2000.

VIÉRIN

00R0643

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2000, n. 16.

Scioglimento di consorzi e di società consortili costituiti per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigianali), modificata dalla legge regionale 19 agosto 1992, n. 44.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 32 del 25 luglio 2000).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scioglimento di consorzi e società consortili

1. Nei casi di scioglimento, ai sensi dell'art. 2611 del codice civile, di consorzi e società consortili, costituiti anche in forma di società cooperativa per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigianali), modificata dalla legge regionale 19 agosto 1992, n. 44, che abbiano realizzato fabbricati sulle aree di proprietà regionale sulle quali sia stato costituito un diritto di superficie ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 9/1989, resta fermo, in capo agli assegnatari e agli acquirenti, il vincolo di destinazione dei fabbricati medesimi stabilito

dall'art. 8 della legge regionale n. 9/1989, elevato a trenta anni, decorrenti dalla costituzione del diritto di superficie in favore del consorzio o della società consortile.

2. In sede di liquidazione, le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorziati o ai soci possono essere trasferite al fine del solo utilizzo per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi o commerciali e di servizi.

3. I consorziati o i soci assegnatari e gli acquirenti subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti con la Regione facenti capo al consorzio o alla società consortile.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle Aosta.

Aosta, 14 luglio 2000.

VIÉRIN

00R0644

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000 n. 36.

Nuova disciplina del consiglio delle autonomie locali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 14 del 31 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e composizione

1. È istituito il consiglio delle autonomie locali, con sede presso il consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.

2. Del consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:

- a) i presidenti delle province;
- b) 2 presidenti di consigli provinciali;
- c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- d) 23 sindaci di comuni non capoluogo;
- e) 2 presidenti di consigli comunali;
- f) 3 presidenti di comunità montane.

Art. 2.*Nomina dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia*

1. I componenti di cui alle lettere a) e, c) dell'art. 1, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di cui all'art. 7.

Art. 3.*Nomina dei presidenti dei consigli provinciali*

1. I due componenti di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del consiglio regionale.

Art. 4.*Elezione dei sindaci dei comuni non capoluogo di provincia*

1. I ventitré componenti di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2, sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i comuni della Regione. L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, anche con l'eventuale articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito locale.

2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali, composta da un numero di sindaci non superiore a quelli da eleggere ai sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque sindaci al presidente del consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.

3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.

4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al comma 7, dalle espresse adesioni dei sindaci presentatori, dei sindaci candidati, di altri sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale.

5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di adesioni.

6. Ciascun sindaco presente all'assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un'unica lista, fino a otto preferenze.

7. L'assemblea di cui al comma 1, elegge, in base al criterio delle maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista con il maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti alla lista che segue per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato più anziano di età.

8. Nel caso di presentazione di un'unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati da eleggere.

9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell'art. 9, comma 6.

10. Dell'avvenuta elezione il presidente del consiglio regionale dà comunicazione al presidente della giunta.

Art. 5.*Elezione dei presidenti dei consigli comunali*

1. I due componenti di cui alla lettera e) dell'art. 1, comma 2, sono eletti all'interno, dell'assemblea dei presidenti dei consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del consiglio regionale.

2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.

3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Dell'avvenuta elezione il presidente del consiglio regionale dà comunicazione al presidente della giunta.

Art. 6.*Elezione dei presidenti di comunità montane*

1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell'art. 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle comunità montane convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del consiglio regionale.

2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.

3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Dell'avvenuta elezione il presidente del consiglio regionale dà comunicazione al presidente della giunta.

Art. 7.*Nomina e insediamento*

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 2, nonché dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti il consiglio delle autonomie locali.

2. Il decreto è comunicato al presidente del consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del consiglio delle autonomie locali.

Art. 8.*Elezione degli organi e funzionamento*

Il consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l'ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel consiglio regionale.

4. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra consiglio delle autonomie locali e consiglio regionale.

5. Ciascun componente il consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

Art. 9.*Durata in carica, rinnovo e decadenza*

1. Il consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio regionale medesimo.

2. I componenti il consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro ottanta giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni e delle province della regione.

3. I componenti il consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

4. I componenti il consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di comunità montana di presidente di consiglio comunale o provinciale.

5. La decadenza è dichiarata dal presidente della giunta regionale con proprio decreto.

6. Il presidente della giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di provincia o di sindaco di comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1, comma 2. Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso art. è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del sindaco da sostituire, ai sensi dell'art. 4. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco che è subentrato, nello stesso comune, a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6.

7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del consiglio delle autonomie locali, il componente di detto consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

Art. 10.

Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri regionali, il presidente ed i componenti la giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI regionale, URPT, UNCEM regionale, lega regionale delle autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del consiglio delle autonomie locali.

Art. 11.

Delega

1. I componenti di diritto del consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del consiglio.

2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dall'ufficio di presidenza del consiglio delle autonomie locali.

Art. 12.

Competenze

1. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Il consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio regionale.

4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del consiglio delle auto-

nomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.

5. Restano disciplinate dal regolamento interno del consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del consiglio delle autonomie locali.

Art. 13.

Termini

1. Il regolamento interno del consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 12, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

Art. 14.

Esito delle pronunce

1. Il regolamento interno del consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all'art. 12, comma 1. Stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.

2. Nel caso in cui il parere del consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, il consiglio regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 15.

Seduta congiunta

f. Il consiglio regionale ed il consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Toscana.

Art. 16.

Struttura di supporto

1. Il consiglio regionale assicura il funzionamento del consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.

Art. 17.

Indennità di carica e dipresenza.

1. Al presidente del consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del presidente del consiglio regionale.

2. Per ogni giornata di seduta del consiglio delle autonomie locali e dell'ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta.

L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del consiglio regionale.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all'art. 17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del consiglio regionale.

2. Agli oneri finanziari inerenti l'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2000 in L. 200.000.000, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione, alla parte spesa, per competenza e cassa:

in diminuzione, CAP. 120 «Spese servizi e provviste diverse» L. 200.000.000;

di nuova istituzione, CAP. 885 «Spese per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali» (legge regionale n. 36/2000) L. 200.000.000.

3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le singole leggi di bilancio.

Art. 19.

Norma transitoria

1. In prima applicazione, il consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all'insediamento del consiglio regionale eletto il 16 aprile 2000 e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'art. 9. A tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono convocate entro trenta giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale.

2. Fino alla nomina dei componenti il consiglio delle autonomie locali a seguito delle procedure elettorali di cui al comma precedente, restano in carica, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 1, gli attuali componenti il consiglio delle autonomie locali, nominati ai sensi della legge regionale 21 aprile 1998, n. 22, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa legge regionale n. 22/1998.

3. Il consiglio regionale adegua immediatamente il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge. Nelle more di tale adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento interno vigente nelle parti relative al consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22.

4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell'art. 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che ne consente l'applicazione.

Art. 20.

Abrogazione

1. La legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 «Istituzione del consiglio delle autonomie locali» è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'art. 19, comma 2.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARCUCCI

(Incaricata con D. P. G. R. n. 221 del 15 giugno 1995)

Firenze, 21 marzo 2000

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 febbraio 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 marzo 2000.

00R0571

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000, n. 37.

Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 31 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 «Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale» di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette», nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;

b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

Art. 2.

Definizione

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per «inquinamento luminoso» ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, di seguito denominato P.R.P.I.L., di cui all'art. 5;

b) l'incentivazione nell'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;

c) la divulgazione delle informazioni relative all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l'associazione italiana di illuminazione (AIDI), l'associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), il comitato per la divulgazione dell'astronomia presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, il coordinamento delle associazioni astrofile della Toscana (CAAT), con l'ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), nonché con gli ordini professionali interessati;

d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche, con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della R.E.A. S.p.a, di cui all'art. 10 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 «Norme in materia di risorse energetiche», come modificato dalla legge regionale n. 14 del 25 febbraio 2000, e del comi-

tato regionale per l'energia, di cui alla stessa l.r. n. 45/1997, nella composizione di cui al comma 3, per gli adempimenti di competenza previsti dalla presente legge.

3. Il comitato regionale per l'energia, per gli aspetti relativi alla legge in oggetto, è integrato da un rappresentante designato dal comitato per la divulgazione dell'astronomia, presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, da un rappresentante dell'associazione italiana di illuminazione (AIDI), da un rappresentante dell'associazione elettrotecnici ed elettronici italiana (AEI) e da un rappresentante designato dal coordinamento delle associazioni astrofile della Toscana (CAAT), nominati ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 45/1997.

4. Il P.R.P.I.L. potrà prevedere, compatibilmente con le risorse di bilancio, finanziamenti ai comuni, per incentivare la redazione dei piani di competenza comunale, articolando i finanziamenti secondo criteri di priorità, che privilegino le aree ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici e nelle aree naturali protette, ai sensi della l.r. 49/1995.

TITOLO II COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni:

- a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano comunale della illuminazione pubblica;
- b) l'adeguamento del regolamento edilizio, di cui all'art. 35 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 «Norme per il governo del territorio» e successive modifiche e integrazioni, con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
- c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal P.R.P.I.L.
- d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12;
- e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal P.R.P.I.L.

TITOLO III

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 5.

Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso

1. Il P.R.P.I.L. disciplina l'attività della Regione e dei comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvedendo, in particolare, a definire, anche mediante la conformazione alle norme tecniche, emanate dall'ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal comitato elettrotecnico italiano (CEI):

- a) le linee guida per la progettazione, l'esecuzione degli impianti di illuminazione esterna;
- b) le tipologie di impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;
- c) i criteri per l'individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all'art. 9;
- d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'art. 9;
- e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette, ai sensi della l.r. 49/1995;
- f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'art. 6.

2. Il P.R.P.I.L. ha l'efficacia di piano di settore. Le prescrizioni e i vincoli di carattere territoriale contenuti nel P.R.P.I.L. sono approvati e acquistano efficacia secondo il procedimento di variante al piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 5/1995.

3. In prima applicazione, la giunta regionale trasmette al consiglio la proposta di P.R.P.I.L. entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Dell'adozione del P.R.P.I.L. è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con la precisazione dei tempi, modalità e luoghi, ove chiunque interessato possa prendere visione e consultare la documentazione.

5. Il P.R.P.I.L. è depositato presso gli uffici regionali e presso le sedi delle provincie ed è disponibile per la consultazione per 60 (sessanta) giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni sul P.R.P.I.L. entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.

7. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la giunta regionale trasmette il P.R.P.I.L., unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al consiglio regionale per l'approvazione. Il P.R.P.I.L. entra in vigore il 16° (sedicesimo) giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

8. Il P.R.P.I.L. è aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque almeno ogni 5 (cinque) anni; per l'aggiornamento si applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7.

9. Le modifiche alle linee guida del P.R.P.I.L., di cui al comma 1, lettera a), sono apportate mediante deliberazione della giunta regionale, sentito il competente comitato regionale per l'energia, di cui all'art. 3, comma 2, che si esprime entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.

Art. 6.

Piano comunale della illuminazione pubblica

1. Il piano comunale della illuminazione pubblica di cui all'art. 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.R.P.I.L., perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
- b) riduzione dell'inquinamento luminoso;
- c) risparmio energetico;
- d) miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici
- e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

2. Il piano comunale di illuminazione pubblica indica le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.

3. Il piano regolatore comunale, attraverso il piano strutturale, di cui all'art. 23 della legge regionale n. 5/1995, detta criteri per la valutazione del piano comunale della illuminazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4 della predetta legge regionale.

Art. 7.

Disposizioni integrative del regolamento edilizio

I comuni integrano il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.R.P.I.L.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE TUTELATE

Art. 8.

Tutela dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici

1. Sono tutelati dalla presente legge;

- a) gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, di cui all'allegato A della presente legge;
- b) gli osservatori astronomici non professionali ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale e provinciale, di cui all'allegato B della presente legge.

2. L'elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A è aggiornato dalla giunta regionale, sentito il comitato regionale per l'energia.

3. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali, di cui all'allegato B, è aggiornato dalla giunta regionale, anche su proposta del coordinamento delle associazioni astrofile della Toscana (CAAT), sentito il comitato regionale per l'energia.

4. L'osservatorio astrofisico di Arcetri può comunicare alla giunta regionale eventuali aggiornamenti all'elenco di cui al comma 2, ed esprimere parere in ordine all'elenco di cui al comma 3.

Art. 9.

Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici

1. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici di cui al presente articolo

2. Attorno a ciascuno degli osservatori astronomici di cui all'art. 8, comma 1, è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

a) 25 (venticinque) chilometri per gli osservatori professionali, di cui all'allegato A, e osservatori non professionali, di cui all'allegato B, che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da osservatori e centri professionali;

b) 10 (dieci) chilometri per gli osservatori non professionali di cui all'allegato B.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, a partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro 1 (uno) chilometro in linea d'aria dagli osservatori professionali, di cui all'allegato A, e dagli osservatori non professionali, di cui all'allegato B, che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da osservatori e centri professionali, sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non rispondenti, a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.

4. A partire dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo, nella fascia compresa tra il raggio di 25 (venticinque) chilometri ed il raggio di 50 (cinquanta) chilometri dagli osservatori, di cui all'allegato A, e osservatori non professionali, di cui all'allegato B, che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da osservatori e centri professionali; detti fasci dovranno essere orientati ad almeno 90 (novanta) gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

5. Entro 120 (centoventi) giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.

6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici di cui all'art. 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di 3 (tre) giornate l'anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento; integrare ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

TITOLO V

CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 10.

Contributi regionali ai comuni

1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, come disposto all'art. 3, comma 4, può concedere ai comuni contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di

cui all'art. 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.

2. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, come disposto all'art. 3, comma 4, può altresì concedere ai comuni contributi per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge e del P.R.P.I.L. degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.

3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, a seguito di avviso pubblico regionale nel *Bollettino ufficiale* della Regione, i comuni presentano domanda al competente dipartimento regionale di norma entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.

4. Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il competente comitato regionale per l'energia, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);

b) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b);

c) comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale n. 49/1995.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

Norme transitorie

1. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., i comuni adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell'allegato C alla presente legge.

2. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., i comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nell'allegato C di cui al comma 1.

TITOLO VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12.

Definizione ed utilizzo dei proventi

1. A partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo all'entrata in vigore del P.R.P.I.L., l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2. Il comune ha facoltà di disporre, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità alla medesima, come disposto al comma 1, ovvero in difformità delle prescrizioni del regolamento edilizio.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2, previa diffida del comune a provvedere entro 30 (trenta) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1 milione.

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 4, previa diffida del comune a provvedere entro 10 (dieci) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente legge e alle linee guida del P.R.R.I.L.

TITOLO VIII NORME FINANZIARIE

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge decorrenti dall'anno 2001 si fa fronte con la legge di bilancio per l'esercizio 2001.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 marzo 2000

MARCUCCI

(INCARICATA CON D.P.G.R. 221 DEL 15 GIUGNO 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 febbraio 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 marzo 2000.

ALLEGATO A

(Art. 8, comma 1, lettera a)

Osservatori astronomici professionali:

1. Osservatorio astrofisico di Arcetri, comune di Firenze.

ALLEGATO B

(Art. 8, comma 1, lettera b)

Osservatori astronomici non professionisti e stazioni di osservazione:

A) Attivi e/o in costruzione:

1. Stazione astronomica «Poggio Cardinale», unione astrofili senesi, loc. Poggio Cardinale in comune di Siena (Siena);
2. Stazione astronomica «ARO» gruppo studio fotografia astronomica, loc. San Sano in comune di Gaiole in Chianti (Siena);
3. Osservatorio «Poggio alle Forche», circolo casolese astrofili Betelgeuse, loc. Cavallino in comune di Casole d'Elsa (Siena);
4. Osservatorio astronomico e naturalistico «Torre di Luciana» loc. Mercatale Val di Pesa in comune di San Casciano Val di Pesa (Siena);
5. Osservatorio «Città di Siena», loc. Poggio al Vento in comune di Siena (Siena);
6. Osservatorio comunale di Grosseto, associazione maremmana studi astronomici, loc. Casette di Mota Roselle in comune di Grosseto (Grosseto);
7. Osservatorio astronomico di «Villa Henderson», associazione livornese scienze astronomiche, via Roma 234 in comune di Livorno (Livorno);
8. Osservatorio astronomico di «Punta Falcone», associazione astrofili di Piombino, loc. Punta Falcone in comune di Piombino (Livorno);
9. Osservatorio astronomico di «Tavolaia», gruppo astrofili Isaac Newton, loc. Tavolaia in comune di Santa Maria a Monte (Pisa);
10. Osservatorio astronomico «Galileo Galilei», associazione astrofili Galileo Galilei, loc. Libbiano in comune di Peccioli (Pisa);
11. Stazione astronomica IRAS 1, istituto spezzino ricerche astronomiche, loc. Gragnola in comune di Fivizzano (Carrara);
12. Osservatorio astronomico comunale «Spartaco Palla», società astronomica versiliese in comune di Pietrasanta (Lucca);

13. Osservatorio astronomico «Alpi Apuane», gruppo astronomico Viareggio, loc. Stazzema (Lucca);

14. Osservatorio astronomico «San Giuseppe» loc. San Donato a Livizzano in comune di Montelupo Fiorentino (Firenze);

15. Osservatorio sociale di San Polo a Mosciano, associazione astrofili fiorentini, loc. San Polo a Mosciano in comune di Scandicci (Firenze);

16. Osservatorio planetario «Marco Falorni», gruppo planetario San Gersolè, loc. Monteoriolo in comune di Firenze (Firenze);

17. Osservatorio astronomico «Otello Bettarini», loc. Piazzano in comune di Empoli (Firenze);

18. Osservatorio sociale, associazione Astrofili Giorgio Abetti, in comune di Pontassieve (Firenze);

19. Osservatorio sociale, centro ricerche scienza e natura, loc. Castra di Montalbano in comune di Empoli (Firenze);

20. Osservatorio astronomico della montagna pistoiese, gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, loc. Pian dei Termini in comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia);

21. Osservatorio astronomico di Monte Agliale, istituto lucchese per la ricerca astronomica, loc. Monte Agliale in comune di Borgo a Mozzano Lucca;

22. Osservatorio astronomico della provincia di Siena, unione astrofili senesi, loc. Montarrenti, comune di Sovicille Siena;

23. Osservatorio sociale, associazione culturale quasar, comune di Prato - Prato.

In progetto:

24. Osservatorio astronomico comunale «Marco Falorni», gruppo astrofili aretini, loc. Sargiano in comune di Arezzo (Arezzo);

25. Osservatorio astronomico comunale «Aronte», gruppo astrofili massesi, loc. Pian della Foiba in comune di Massa (Massa);

26. Osservatorio astronomico di «Comano», gruppo astrofili massesi, loc. Monte Giovi in comune di Comano (Massa).

ALLEGATO C (Art. 11, comma 1)

Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna

1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.

2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniquale volta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.

3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento (3%) del flusso totale emesso dalla sorgente.

4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale.

Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento (50%) del totale, dopo le ore 22, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniquale volta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

00R0572

LEGGE REGIONALE 21 marzo, 2000, n. 38.

Disposizioni relative allo status di componente della giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 31 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I componenti della giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.

Art. 2.

1. Ai componenti della giunta non consiglieri regionali si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 49/1983 e 68/1983 nonché la normativa in materia di indennità, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettative, assicurazioni e previdenza prevista per i componenti della giunta che ricoprono la carica di consigliere regionale.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 mediante lo stanziamento iscritto al Cap. 00100 del bilancio di previsione, la cui declaratoria viene così modificata:

Cap. 00100 - competenze membri del consiglio regionale (LL.RR. 13 giugno 1983 numeri 47 e 48 - legge regionale 8 febbraio 1994 n. 20), e competenze componenti della giunta regionale non consiglieri (art. 2 - legge regionale 21 marzo 2000, n. 38).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 marzo 2000

MARCUCCI

(Incaricata con D.P.G.R. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 febbraio 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 marzo 2000.

00R0573

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 27.

Piano urbanistico territoriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 31 del 31 maggio 2000).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONTENUTO DEL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE

Capo I

RIFERIMENTI FONDAMENTALI

Art. 1.

Finalità del PUT

1. La Regione attraverso il PUT attua gli articoli 19 e 20 dello statuto e applica i principi programmatici fissati dal Titolo II dello statuto medesimo individua e definisce gli elementi territoriali di riferimento.

2. La Regione garantisce il diritto della popolazione attuale e delle generazioni future dell'Umbria ad avere un ambiente integro e vivibile.

3. Il PUT, ai fini di cui ai commi 1 e 2, indica le modalità dello sviluppo sostenibile, fondato prioritariamente sulla valorizzazione delle identità culturali della popolazione e delle risorse del territorio.

4. Il quadro delle azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile è definito nel piano regionale di sviluppo.

Art. 2.

Riferimenti programmatici comunitari

1. Il piano urbanistico territoriale, successivamente denominato PUT, assume come riferimenti programmatici gli atti di indirizzo adottati dalla commissione, dal consiglio e dal parlamento dell'Unione europea, con particolare riferimento a quello denominato «Europa 2000» approvato dalla Commissione europea e pubblicato nell'anno 1995.

2. La Regione attraverso il PUT promuove ed attua le iniziative necessarie affinché il territorio, le attività imprenditoriali e il patrimonio insediativo, divengano coerenti con le opzioni programmatiche contenute nello schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.) approvato dai ministri degli Stati europei l'11 maggio 1999.

3. La Regione inoltre, per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità ambientale, assume come riferimento le risoluzioni adottate nelle conferenze mondiali per la riduzione dell'inquinamento da idrocarburi.

Art. 3.**Riferimenti programmatici nazionali**

1. Il PUT costituisce riferimento per l'attuazione nel territorio regionale dei piani, dei programmi e degli strumenti nazionali di settore disposti dalla disciplina statale e rappresentati in particolare dalla «Carta della natura» prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal piano triennale ANAS, dal piano generale dei trasporti, dal piano di bacino, dal piano nazionale dell'energia, dal piano sanitario nazionale.

2. Lo sviluppo dei valori e della capacità produttiva dell'Umbria contribuisce alla crescita e alla qualificazione dello stato unitario delle regioni.

Art. 4.**Rapporti interregionali**

1. La Regione dell'Umbria attraverso il PUT definisce gli elementi strutturali per rendere operativi gli obiettivi contenuti negli atti di cui all'art. 3, anche tramite accordi o intese interregionali.

2. Nei territori dell'Umbria, indicati nella carta n. 1 del PUT, ai fini della valorizzazione dei rapporti di cooperazione e competizione tra aree confinanti, la Regione, le province ed i comuni, nella approvazione dei rispettivi atti di programmazione e pianificazione, definiscono, previa stipula di specifici accordi o intese, gli interventi di interesse comune e li sottopongono agli enti locali delle altre regioni.

3. Alle conferenze partecipative di cui all'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e all'art. 15-bis della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, gli enti locali invitano anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.

Capo II**OBIETTIVI E STRUMENTI****Art. 5.****Previsioni del PUT**

1. Il PUT costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica.

2. La Regione attraverso il PUT conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristico-vegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

3. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al territorio stesso.

4. La legislazione e la programmazione di settore saranno congruenti con le scelte del PUT e del PRS e coerenti con le previsioni e gli obiettivi esposti.

Art. 6.**Azioni e strumenti operativi**

1. La Regione privilegia la cooperazione istituzionale quale metodo con cui esercitare le competenze di programmazione e pianificazione assegnate dalle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottobre 1997, n. 31.

2. La giunta regionale provvede all'aggiornamento permanente delle cartografie di cui alla legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla redazione della carta della vegetazione potenziale e della naturalità quali ulteriori strumenti di conoscenza dell'uso del suolo di

cui alle carte n. 2, 3, 4, 10 e provvede altresì al perfezionamento del modello digitale del terreno di cui alla carta n. 5, quale strumento indispensabile per la pianificazione e programmazione territoriale.

3. La Regione utilizza il monitoraggio del territorio, effettuato dal servizio informativo territoriale (SITER), quale mezzo per la verifica dei risultati della pianificazione e programmazione, anche in rapporto all'utilizzo delle informazioni fornite dal PUT.

Art. 7.**Approvazione del PUT**

1. È approvato il piano urbanistico territoriale (PUT) costituito dalla presente legge e dai seguenti elementi:

- a) relazione illustrativa;
- b) cartografia composta da n. 69 elaborati grafici;
- c) studio che illustra la compatibilità delle trasformazioni previste con il sistema delle risorse ambientali.

2. Le carte allegate al PUT, per quanto non espressamente stabilito negli articoli che specificatamente le richiamano, hanno valore ricognitivo del territorio e programmatico per quanto concerne l'assetto territoriale.

3. La giunta regionale, al fine di dare operatività agli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiorna le carte del PUT costituenti riferimento per le infrastrutture viarie, aeroportuali e ferroviarie nonché di quelle destinate alla intermodalità, alla logistica ed alla telematica. La giunta regionale, attraverso il SITER e le iniziative da esso derivanti, aggiorna i dati conoscitivi del PUT.

TITOLO II**OPZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELL'UMBRIA****Art. 8.****Scenari tematici del PUT**

1. Gli scenari tematici del PUT, individuati sulla base dei riferimenti programmatici comunitari e nazionali, nonché delle potenzialità territoriali dell'Umbria in un'ottica di sviluppo sostenibile e durevole, sono i seguenti:

- a) sistema-ambientale;
- b) spazio rurale;
- c) ambiti urbani e per insediamenti produttivi;
- d) sistemi infrastrutturali;
- e) rischio territoriale ed ambientale.

Capo I**SISTEMA AMBIENTALE****Art. 9.****Zone ambientali omogenee**

1. Il sistema di protezione faunistico-ambientale e paesaggistico è rappresentato nella carta n. 6, sulla base delle seguenti zone omogenee:

- a) *insulae* ecologiche, porzioni del territorio regionale occupate da vegetazione legnosa spontanea polifittica permanente, costituenti il fattore ecologico più rappresentativo dell'*habitat* dei macromammiferi terrestri umbri;
- b) zone critiche di adicenza tra *insulae*, dove si rinvencono formazioni lineari continue di vegetazione legnosa spontanea, costituenti corridoi ecologici e faunistici che collegano nello spazio due o più *insulae* tra loro;

c) zone di discontinuità ecologica, ove la vegetazione legnosa spontanea è sostituita per oltre il settantacinque per cento e fino al cento per cento della superficie occupata, da altri fattori componenti il paesaggio geografico regionale;

d) zone di particolare interesse faunistico, ove è ospitata la fauna stabile di recente o storico infeudamento, di interesse comunitario.

Art. 10.

Zone critiche di adiacenza tra insulae, corridoi ecologici, zone di discontinuità ecologica

1. Nelle zone critiche di adiacenza tra le *insulae* ecologiche di cui alla lettera b) dell'art. 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento delle biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono le *insulae* e corridoi ecologici.

2. Il P.R.G., parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1, stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il P.R.G. formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi vegetazionali prevedendo le modalità di attuazione degli interventi.

3. Nei corridoi ecologici localizzati nel P.R.G., è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, art. 11, comma 2, e siano previsti interventi di riambientazione.

4. Nei corridoi ecologici è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricoli e silviculturali o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi non possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria.

5. Nelle zone di discontinuità ecologica di cui alla lettera c) dell'art. 9, il censimento delle aree boscate da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel P.R.G., parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie faunistiche.

6. La Regione nelle zone di discontinuità ecologica incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree boscate di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le *insulae* ecologiche.

Art. 11.

Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico-venatorio

1. Il PTCP valorizza le zone di particolare interesse faunistico di cui alla lettera d) dell'art. 9, anche in applicazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

2. La Regione, le province e i comitati degli ambiti territoriali di caccia, previsti dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, nelle zone di cui al comma 1, programmano e attuano, ciascuno secondo le proprie competenze, la gestione faunistico venatoria, provvedendo alla quantificazione annuale delle popolazioni di vertebrati omeotermi selvatici, appartenenti a specie di interesse naturalistico e critiche, rilevanti per la biodiversità, al contenimento e/o rimozione delle specie critiche e alla conservazione e ripristino di quelle di interesse naturalistico.

3. Sono altresì indicate nella carta n. 7 le aree di interesse faunistico-venatorio previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, da valutare in sede di redazione del P.T.C.P. e del P.R.G., parte strutturale.

4. La distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a metri lineari 500.

Art. 12.

Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale

1. Il PUT indica nella carta n. 8 le zone ad elevata diversità floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico.

2. Il PTCP, anche sulla base delle indicazioni della carta di cui al comma 1, sviluppa programmi specifici per la definizione degli ambiti di massima tutela e della relativa disciplina che dovrà essere improntata sui seguenti obiettivi:

a) la protezione degli *habitat* che comprendono le specie floristiche rare minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell'Italia centrale o di interesse fitogeografico regionale di cui all'allegato A della presente legge;

b) la protezione delle specie animali e vegetali autoctone attraverso il divieto di introdurre specie non autoctone e la sostituzione di quelle già presenti, salvo i casi in cui l'introduzione e il loro mantenimento rientri nell'ambito dell'attività produttiva;

c) la tutela dell'assetto morfologico ed idrogeologico sulla base dei relativi piani regionali di settore e dei piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989;

d) la tutela del bosco di prim'aria importanza naturalistica o naturale e la preservazione delle caratteristiche della macchia mediterranea, nonché la tutela assoluta e la valorizzazione dei castagneti da frutto;

e) la tutela delle praterie primarie, disciplinandone le eventuali forme di pascolo ed i carichi di bestiame massimi ammissibili.

3. In tali zone sono comunque vietati i seguenti interventi:

a) la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui alla tabella «A» allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, salvo autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 della stessa legge;

b) la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi di sistemazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti, anche al di fuori degli ambiti per attività residenziali, produttive, commerciali e per servizi, di cui al comma 2, i seguenti interventi:

a) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;

b) la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'art. 5, comma 1, lettere h), i) ed l), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

c) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.

Art. 13.

Siti di interesse naturalistico

1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero dell'ambiente:

a) siti di interesse comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche di appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un tipo di *habitat* naturale e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1° e 2° della direttiva Habitat 92/43/CEE, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della biodiversità nelle medesime regioni;

b) zone di protezione speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;

c) sistemi di interesse regionale (S.I.R.), che rappresentano gli elementi identificativi della biodiversità regionale, nonché gli elementi di raccordo tra il patrimonio naturalistico continentale e quello dell'Umbria.

2. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce ai siti ed alle zone indicate al comma 1, valore estetico culturale e pregio ambientale.

3. Il PTCP e il P.R.G., parte strutturale, recepiscono le suddette delimitazioni di ambito.

4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 14.

Aree di particolare interesse naturalistico ambientale

1. Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella carta n. 9, da delimitare in termini fondiari nel P.R.G., parte strutturale, il PTCP delinea le modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela del valore ambientale in esse contenuto, segnalando gli ambiti che richiedono particolare tutela rispetto alle trasformazioni prodotte dall'attività edilizia, con l'interdizione della stessa attività o la limitazione di questa al settore agrituristico.

2. Nelle aree di cui al presente articolo, fino al loro recepimento negli strumenti urbanistici generali, anche con le procedure previste dall'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, salvo quelle già escluse da strumenti urbanistici generali approvati con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, sono consentite forme di utilizzo del suolo che non compromettano l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente.

3. Nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti, fino al loro adeguamento, gli interventi sugli edifici esistenti previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Aree boscate

1. Sono definite aree boscate quelle coperte da vegetazione arbustiva e arborea di estensione superiore a mq 2.000 con la esclusione di quelle indicate al comma 2 dell'art. 146 del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.

2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia delle superfici boscate e delle relative radure perimetrali o interne, del potenziamento della qualità complessiva del patrimonio boschivo, della valorizzazione dei prodotti dei boschi, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.

3. I comuni recepiscono nel P.R.G. parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1, ed alla disciplina del PTCP, ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni eco-compatibili.

5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Nelle aree boscate sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

8. Gli impianti di arboricoltura da legno attraverso la trasformazione di terreni seminativi, sono individuati dalla giunta regionale, su apposita cartografia. Le aree relative a detti impianti non sono ricomprese tra quelle assoggettate al vincolo di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 16.

Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche

1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11.

2. Ai fini della tutela di cui al comma 1, è istituito il catasto regionale delle singolarità geologiche.

3. La giunta regionale, anche su proposta delle province e dei comuni, e comunque sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del catasto regionale sulla base dei seguenti elementi: significatività scientifica, rarità, valore costitutivo nel contesto paesaggistico-ambientale regionale.

4. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del comune competente per territorio, che ne dà contemporanea comunicazione alla giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2.

5. La giunta regionale promuove altresì la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico-ambientale regionale.

6. Il PTCP, sulla base del catasto regionale e degli indirizzi dettati dalla giunta regionale, disciplina gli interventi di trasformazione territoriale compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il P.R.G. delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi al censimento.

7. Negli ambiti individuati dal P.R.G. è comunque vietato:

a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;

b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;

c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;

d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo quelle previste al comma 1, lettere h), i) ed l), dell'art. 5 legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.

Art. 17.

Aree naturali protette

1. Il PUT nelle carte numeri 12 e 13 rappresenta le aree naturali protette dell'Italia centrale e quelle di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le relative aree contigue, nonché quelle di studio indicate dal piano delle aree naturali protette di cui al decreto del presidente della giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61.

2. Il PUT recepisce le aree di studio del piano regionale di cui al comma 1, e, in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia gli ambiti di riferimento, ai fini della loro valorizzazione.

3. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce alle aree contigue, di cui al comma 1, valore estetico culturale e pregio ambientale.

4. La giunta regionale, nella programmazione di settore, assume come prioritaria la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 27, comma 5, ubicati nelle aree di cui al presente articolo.

Capo II

SPAZIO RURALE

Art. 18.

Definizione

1. Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale caratterizzata da insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti urbani, di cui al comma 4 dell'art. 26, posti anche in contesti ambientali di pregio, dove si svolgono attività plurime, comprendente anche le aree boscate.

2. L'impresa agricola, attraverso la propria attività economico-produttiva, esercita anche la primaria tutela e valorizzazione dello spazio rurale avendone la competenza tecnica e le conoscenze scientifiche, anche per favorire e promuovere lo sviluppo di processi produttivi ecocompatibili, nonché per garantire la presenza dell'uomo e delle sue attività.

3. Lo spazio rurale, rappresentato nella carta n. 14, si articola in:
spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva;
aree di particolare interesse agricolo;
ambiti per la residenza e le attività produttive.

Art. 19.

Spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva

1. Gli ambiti territoriali, rappresentati nella carta n. 14, contengono gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell'insediamento e del sito. La fragilità degli stessi è il risultato di una scarsa presenza dei servizi a cui si accompagna una debolezza economica determinata da una limitata quantità delle produzioni.

2. Le attività consentite negli ambiti di cui al comma 1, individuati nel P.R.G. parte strutturale, sono quelle agricole, residenziali, produttive e terziarie, e le finalità da perseguire sono:

- a) la valorizzazione delle produzioni agricole, in particolare quelle indicate nelle carte numeri 15 e 16;
- b) la conservazione e riproduzione degli equilibri ambientali essenziali nella prospettiva dello sviluppo sostenibile;
- c) il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione del paesaggio;
- d) la creazione di un'offerta di servizi e di strutture, anche telematiche, in rete e complementari a quelle urbane, per garantire alle popolazioni residenti adeguata redditività da lavoro e qualità della vita, nonché un agevole accesso ai servizi di ambito urbano;
- e) il raggiungimento di uno sviluppo rurale durevole e sostenibile fondato su un'equilibrata gestione delle risorse naturali, che garantisca il mantenimento dei caratteri della biodiversità;
- f) la diversificazione e l'integrazione delle attività economiche, sia per migliorare la pluralità delle componenti dello spazio rurale, che per contenere i rischi di crisi dovuti a produzioni monoculturali.

Art. 20.

Aree di particolare interesse agricolo

1. Il P.R.G., parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo con riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività agricola e gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

2. Gli edifici da realizzare in applicazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, debbono essere localizzati nei terreni siti al di fuori delle zone di cui al presente articolo.

3. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.

4. Le aree di particolare interesse agricolo, recepite e disciplinate nel P.R.G., parte strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo per i casi di cui al comma 3. Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purché non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate nel P.R.G., parte strutturale.

5. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.

Art. 21.

Ambiti per la residenza e le attività produttive

1. Gli ambiti per la residenza costituiscono la struttura storica che qualifica e definisce i caratteri delle aree di cui al presente capo.

2. Le attività produttive integrano gli ambiti per la residenza, attraverso la valorizzazione delle imprese, prioritariamente nei seguenti settori:

- a) l'esercizio delle tradizionali attività di coltivazione del suolo e di allevamento di animali, nonché la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui alla carta n. 18, e lo sfruttamento delle risorse naturali;
- b) le lavorazioni tipiche umbre con particolare riferimento all'artigianato artistico, al tessile, alle terre cotte e al mobile, nonché della piccola industria;
- c) la formazione e la costituzione delle professionalità dei mestieri e del marketing attinente;
- d) la rete dei servizi;
- e) la ricettività compatibile, con particolare riferimento a quella agrituristica di cui alla carta n. 19;
- f) l'attività di bonifica, recupero e manutenzione del territorio rurale.

3. L'insieme degli insediamenti attuali ed il loro sviluppo, sia per la residenza che per le attività produttive, previsti nel presente articolo, sono sottoposti alle normative di settore e a quelle di cui al successivo capo III e al titolo III della presente legge.

Art. 22.

Attività zootecnica

1. Il PUT, nella carta n. 20, rappresenta gli allevamenti ubicati sul territorio anche con riferimento ai centri e nuclei abitati, alla viabilità di interesse regionale, ai corpi idrici superficiali e agli acquiferi con accertata vulnerabilità, nonché, nella carta n. 21, le aree fertirrigate.

2. La giunta regionale in coerenza con il piano regionale di risanamento delle acque promuove e qualifica l'attività zootecnica in considerazione dell'uso sostenibile del territorio ed in particolare:

a) definisce, in relazione al tipo di allevamento, il carico di bestiame per ettaro rapportato alla quantità e qualità della superficie agricola utilizzata;

b) disincentiva nuovi allevamenti nelle aree degli acquiferi con elevata vulnerabilità;

c) sostiene la zootecnia estensiva nelle zone marginali anche per favorire il mantenimento di attività agricole a presidio e tutela dell'ambiente;

d) sostiene l'attività zootecnica, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, garantendone l'origine e/o la qualità.

3. Il PTCP, anche sulla base delle carte numeri 20 e 21, disciplina il controllo della compatibilità dell'esercizio e del potenziamento delle attività zootecniche in area rurale in rapporto alla vulnerabilità degli acquiferi ed alla sensibilità al rischio di inquinamento segnalando alla pianificazione comunale i casi critici.

4. I comuni nel P.R.G., parte strutturale, individuano alla scala 1:10.000 gli allevamenti esistenti ed i relativi impianti, nonché i perimetri fertirrigui autorizzati.

5. La Regione, al fine di conseguire un riequilibrio tra capi di bestiame, superficie agricola utilizzata e sistema antropico, promuove, nelle zone corrispondenti ai bacini di cui al comma 3, interventi per un migliore rapporto ambientale e una diversificazione e/o diminuzione delle attività zootecniche. Gli interventi di cui sopra sono estesi anche alle concentrazioni di allevamenti ittogenici.

6. La realizzazione di nuovi impianti di allevamenti suinicoli, avicoli ed ittogenici o l'ampliamento di quelli esistenti non assoggettati alle norme di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, è sottoposta a valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. La giunta regionale determina le dimensioni massime degli allevamenti esclusi dalle procedure del presente comma e quelli che per le loro dimensioni minimali sono sempre possibili anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal piano di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

7. Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 23.

Porte d'accesso

1. Le porte d'accesso costituiscono i punti nodali del sistema dei servizi informativi e telematici realizzato sia per le esigenze della popolazione residente, che per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, architettonico e naturalistico, nonché di quello produttivo presente nelle parti di territorio di cui all'art. 18.

2. La giunta regionale, promuove e sostiene le iniziative degli enti locali volte a realizzare la rete di porte di accesso di cui al comma 1, con priorità per quelle indicate nella carta n. 14.

Art. 24.

Azioni di sostegno

1. La giunta regionale negli ambiti territoriali dello spazio rurale promuove i progetti, i programmi e gli studi, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 13 e 46 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, al fine di favorire, da parte degli enti locali, l'individuazione fondiaria e la elaborazione della disciplina degli ambiti stessi, nonché le azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle infrastrutture storiche del territorio e dei siti connessi.

2. Le iniziative della giunta regionale, di cui al comma 1, sono finalizzate all'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, per i seguenti obiettivi:

a) infrastrutturazione residenziale e produttiva qualificata e a minore impatto con il territorio;

b) sostegno al recupero edilizio finalizzato alla qualità architettonica e tipologica con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, compreso l'eventuale utilizzo turistico-produttivo;

c) accessibilità ai centri servizi anche attraverso la qualificazione e specializzazione del trasporto pubblico locale;

d) sostegno alle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle ecocompatibili o biologiche;

e) abbattimento delle fonti di inquinamento;

f) incentivo alla formazione di personale qualificato.

3. I piani di settore programmano gli interventi perseguendo anche le finalità del precedente comma 2, e gli obiettivi contenuti nel presente capo.

Art. 25.

Competenze degli enti locali

1. Il PTCP tutela l'immagine dell'Umbria ed i suoi singoli componenti, costituiti dai centri storici e dagli altri elementi paesaggistici di particolare valore estetico-culturale, anche in rapporto alla percezione degli stessi dalla viabilità di interesse regionale, provinciale e dalle strade statali, individuando i cono di visuale da preservare.

2. I comuni disciplinano lo spazio rurale nel P.R.G., parte strutturale, in conformità alla presente legge ed al PTCP, definendo in particolare:

a) la inedificabilità di crinali e delle sommità di rilievi in base alla loro percepibilità dalla viabilità di interesse regionale e provinciale, nonché dalle ferrovie al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale;

b) l'ampliamento, con modalità di complementarietà, del sistema di tutela e valorizzazione territoriale e ambientale già previsto dal PUT e dal PTCP;

c) le reti per la mobilità, l'energia e le telecomunicazioni.

3. La facoltà di realizzare porte di accesso, anche come elemento di valorizzazione dell'impresa, può essere esercitata da soggetti privati. A tali ulteriori porte è consentito il collegamento in rete con il sistema complessivo.

Capo III

AMBITI URBANI E PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 26.

Definizione

1. Gli ambiti urbani e quelli per insediamenti produttivi indicati nella carta n. 22 sono caratterizzati da una concentrazione di edificato residenziale e produttivo, nonché dai servizi ad essi connessi e funzionali anche allo spazio rurale.

2. In questi ambiti sono ricompresi i centri abitati che costituiscono la maggiore infrastrutturazione del territorio dell'Umbria, in quanto articolazione del sistema insediativo della Regione.

3. Negli ambiti di cui al comma 1, si collocano gli insediamenti previsti dall'art. 5, comma 3, lettera h), della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

4. Gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi sono così differenziati:

a) ambiti urbani a dominante costruita;

b) ambiti periurbani a bassa densità, prevalentemente articolati lungo le vie di comunicazione.

Art. 27.

Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi

1. Gli ambiti di cui agli articoli 21 e 26, nonché tutte le zone classificate «A», di cui all'art. 28, sono oggetto delle politiche di risanamento urbano ed edilizio, nonché di valorizzazione e sviluppo, promosse dalla giunta regionale che a tal fine negli atti di programmazione settoriale, destina con priorità le necessarie risorse finanziarie.

2. La giunta regionale negli ambiti di cui al comma precedente, sostiene e promuove:

a) la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente;

b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitative e produttive;

c) la qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;

d) la realizzazione dei sistemi di mobilità e del trasporto pubblico locale, volti alla riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;

e) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da emissioni nell'atmosfera, nonché l'adeguamento degli scarichi dei reflui, ai limiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

f) la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con sedi viarie del tipo indicato nell'art. 5, comma 1, lettere h) ed i), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

g) la valorizzazione di parchi urbani territoriali attraverso interventi di forestazione urbana;

h) il recupero delle aree industriali dismesse e la valorizzazione di quelle costituenti il patrimonio di archeologia industriale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1997 n. 31, art. 16, comma 3;

i) l'individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse;

l) il raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei disabili temporanei o definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di ogni pericolosità.

3. I siti occupati dalle centrali termoelettriche per la produzione di energia sono indicati come zone preferenziali per la localizzazione di impianti di termovalorizzazione, in quanto zone già infrastrutturate.

4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela del territorio ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei P.R.G. possono prevedere incrementi del dieci per cento delle previsioni edificatorie, salvo la necessità di ulteriori contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.

5. La Regione nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo, e al fine di limitare l'espansione edilizia riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie per il loro raggiungimento, con particolare riferimento al recupero urbano ed edilizio, con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, nonché alla riduzione delle fonti di inquinamento.

6. Le zone del P.R.G. sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli impianti zootecnici di cui al comma 6 dell'art. 22, indicati nella carta n. 20, o alle industrie insalubri, determinando distanze inferiori a metri lineari 800.

Art. 28.

Insediamenti industriali e artigianali

1. La giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, promuove, attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonché delle relative infrastrutture anche informatiche e telematiche;

b) la riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;

c) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzate alla individuazione di aree produttive di tipo industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sono approvate con le procedure di cui all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi stabiliti sono ridotti alla metà e non si applica la limitazione dell'incremento della capacità edificatoria prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della stessa legge.

3. Le varianti di cui al comma 2, che interessano le aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate.

Art. 29.

Insediamenti di valore storico culturale

1. Il PUT indica nelle carte numeri 23, 24, 25, 26 e 27:

a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;

b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;

c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.

2. Il PUT, al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce valore estetico culturale e pregio ambientale ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28.

3. Il PUT riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti al percorso dell'antica via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28. La giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell'antica via Flaminia e delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione.

4. I comuni per le zone di tipo «A» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed artistici presenti. Fino alla approvazione del P.R.G. ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, gli interventi edilizi nelle zone «A», così come individuate negli strumenti urbanistici generali

alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono autorizzati previo parere della commissione edilizia come integrata ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 31/1997.

5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli edifici e il loro principale impianto tipologico strutturale.

Art. 30.

Compiti degli enti locali

1. Il PTCP, per gli ambiti di cui al presente capo, detta criteri per garantirne la tutela e favorirne la riqualificazione.

2. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale.

3. La provincia, per le aree intercomunali di sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi, di cui al precedente comma, stabilisce, nei limiti fissati dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte dei comuni.

4. La provincia in sede di conferenza istituzionale di cui all'art. 9 comma 2, della legge regionale n. 31/1997, verifica le altezze massime degli edifici previste nel P.R.G., destinati alla residenza con riferimento a quelli già esistenti in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.

5. I comuni individuano e disciplinano le macroaree e gli ambiti urbani e periurbani di interesse comunale di cui all'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, acquisendo come direttive di riferimento quanto previsto al comma 2 dell'art. 27, e, in particolare, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

a) razionalizzazione e recupero delle aree e dei volumi edilizi esistenti adeguando la dotazione di infrastrutture e di servizi;

b) accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del traffico;

c) contiguità ad ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;

d) presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonché di un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;

e) non utilizzazione delle aree in presenza di un rischio idraulico di esondazione e di frana;

f) non compromissione degli elementi ambientali di cui ai commi 1 e 2 lettera a), dell'art. 25, nella definizione della parte operativa del P.R.G. e dei relativi piani attuativi;

g) previsione di insediamenti produttivi in coerenza con le indicazioni delle carte numeri 29, 30, 31 e 32.

6. Nelle zone produttive «D», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni nel P.R.G., parte strutturale, possono individuare, anche per ambiti, le destinazioni d'uso compatibili direzionali, commerciali e per servizi, sia pubblici che privati, indicando le percentuali massime della volumetria o superficie utile/coperta consentita nelle rispettive aree o comparti.

7. Nelle aree o comparti inseriti nelle zone «D» i comuni possono prevedere la realizzazione di centri servizi per attività logistiche del trasporto delle merci nonché di parcheggi attrezzati per la sosta dei mezzi pesanti e la loro manutenzione, in rapporto alle dimensioni e qualità degli insediamenti previsti.

8. Il P.R.G., parte strutturale, disciplina gli insediamenti di cui all'art. 28, ai fini della loro tutela e valorizzazione, in coerenza al PUT e al PTCP.

Capo IV

SISTEMI INFRASTRUTTURALI

Art. 31.

Articolazione delle infrastrutture

1. Il PUT nelle carte numeri 33 e 34 rappresenta:

a) la rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie e stradali, d'interesse regionale nonché quelle energetiche e per le telecomunicazioni;

b) la rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali.

2. Gli studi sulla domanda di mobilità di persone, merci ed informazioni, nonché le ipotesi programmatiche e progettuali di sviluppo delle reti di cui al comma 1, e le loro connessioni con il sistema interregionale ed europeo sono rappresentati nelle carte numeri 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

Art. 32.

Rete stradale di interesse regionale

1. La rete stradale d'interesse regionale è classificata nella carta n. 33 nel modo seguente:

a) viabilità di livello autostradale; costituita dai collegamenti che assicurano l'accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada urbana;

b) viabilità primaria; costituita dalla rete stradale che assicura le relazioni primarie e veloci tra i maggiori centri della Regione, nonché i principali collegamenti interregionali svolgendo, all'interno degli insediamenti urbani, la funzione di itinerari passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso, le caratteristiche di strada urbana di scorrimento;

c) viabilità secondaria; è costituita dalla rete dei collegamenti interregionali secondari, nonché dalle connessioni con la viabilità primaria o fra archi della medesima; essa assicura altresì le relazioni di area urbana all'esterno degli insediamenti e, nell'urbano, le relazioni interquartiere.

2. Le strade statali non incluse nella rete di cui al precedente comma, costituiscono una importante infrastruttura per il territorio regionale e assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non principali o già servite dalla rete di interesse regionale.

3. L'aggiornamento della classificazione di cui al comma 1, è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, ed è immediatamente efficace.

4. Gli aggiornamenti di cui al comma 3, sono trasmessi agli enti locali interessati.

5. La giunta regionale adegua, secondo le previsioni della presente legge e dell'allegata cartografia, la classificazione delle strade procedendo alla modifica delle precedenti deliberazioni.

Art. 33.

Rete stradale di interesse provinciale e comunale

1. Il PTCP definisce la rete stradale di interesse provinciale al fine di assicurare la continuità territoriale e la complementarietà con quella di interesse regionale, garantendo altresì:

a) il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni capoluogo di comune;

b) il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di rilevanza provinciale.

2. Il P.R.G. parte strutturale definisce la rete di interesse comunale assicurando la continuità territoriale con la rete stradale di interesse regionale e provinciale.

Art. 34.

Norme di tutela della rete stradale

1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto indicata dal PUT, ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni:

- a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme previste per le strade di tipo «A»;
- b) per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le strade di tipo «B» e, all'interno dei centri abitati, di tipo «D»;
- c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le strade di tipo «C».

2. L'accessibilità agli ospedali dell'emergenza dalla viabilità primaria è assicurata con corsie preferenziali per i mezzi di soccorso. Gli ospedali di Perugia e Terni sono collegati alla stessa viabilità con strade urbane di scorrimento.

3. Il PTCP e il P.R.G. definiscono rispettivamente le norme di tutela e salvaguardia della viabilità di interesse provinciale e comunale.

4. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché in quelle di rispetto della viabilità statale e provinciale di cui all'art. 32, comma 2, e all'art. 33, sono consentiti sui fabbricati esistenti, gli interventi di cui all'art. 65.

Art. 35.

Tracciati ferroviari

1. La rete ferroviaria, indicata nella carta n. 33, costituisce l'infrastruttura di trasporto fondamentale per assicurare una mobilità sostenibile di persone e merci nel territorio regionale, nella forma più rispettosa delle qualità ambientali dell'Umbria.

2. La giunta regionale ne promuove la velocizzazione, la messa in sicurezza, il collegamento con l'alta velocità e con la rete ferroviaria transeuropea, nonché l'integrazione con le altre strutture di trasporto in sede fissa e con l'aeroporto regionale.

3. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e di quelli con previsione di raddoppio, indicati nella carta n. 33, è vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri sessanta dall'asse ferroviario, ridotti a metri trenta nei centri abitati e nelle zone previste come edificabili dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ove è applicabile la deroga prevista dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

4. Sui fabbricati esistenti nelle fasce di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 65.

Art. 36.

Basi logistiche merci

1. Il PUT indica nelle carte n. 33 e n. 41 la rete delle basi logistiche per il trasporto merci, poste a servizio dei bacini produttivi umbri.

2. Il P.R.G., parte strutturale, individua in termini fondiari l'area della eventuale base logistica merci, in conformità al piano regionale dei trasporti.

Art. 37.

Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale

1. Il PUT nella carta n. 42 indica la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale, come definita all'art. 3 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 9, alla quale si collega quella complementare, anche per gli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46.

Art. 38.

Infrastrutture per la telematica

1. Il PUT nelle carte n. 34, 39 e 40, sulla base dello studio integrato delle infrastrutture a rete esistenti e della domanda, indica, per la pianificazione delle future reti tecnologiche, le dorsali telematiche, quali corridoi preferenziali di utilizzo e canali privilegiati di investimento.

2. La giunta regionale, promuove iniziative per lo sviluppo delle reti telematiche e satellitari.

3. Il PUT nella cartografia indica le *insulae* digitali strategiche di primo e di secondo livello che rappresentano le aree per lo sviluppo di servizi telematici per funzioni molteplici.

4. La giunta regionale, per la predisposizione dei progetti di interesse regionale, indica la perimetrazione degli ambiti interessati e propone lo sviluppo di applicazioni settoriali sulla base della domanda integrata, pubblica e privata, del mercato, con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 1, e all'art. 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

Art. 39.

Aeroporto regionale dell'Umbria

1. La Regione assume come impegno programmatico fondamentale il funzionamento e il potenziamento dell'aeroporto regionale dell'Umbria, secondo le indicazioni della carta n. 43, quale struttura indispensabile al proprio sviluppo e strumento irrinunciabile di accessibilità a basso impatto territoriale.

2. Il piano particolareggiato dell'aeroporto regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, definisce le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.

3. Nell'area del sedime aeroportuale è consentita la realizzazione di opere, impianti e servizi necessari per l'adeguamento, lo sviluppo ed il funzionamento della struttura aeroportuale, nonché per la sua promozione.

4. Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, la giunta regionale può promuovere insediamenti di imprese specializzate nel settore aeronautico.

5. La giunta regionale, per le necessità di ampliamento o di adeguamento agli standards di sicurezza e di compatibilità ambientale dell'aeroporto, nonché per quanto previsto al comma 4, procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, della presente legge e dell'art. 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

Art. 40.

Compiti degli enti locali

1. Le province e i comuni recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione e nei piani del traffico, la rete delle infrastrutture lineari e puntuali di cui al presente capo e quelle di progetto, indicate nella carta n. 33.

Art. 41.

Aviosuperfici

1. La provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d'intesa con i comuni interessati, le aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico.

2. I comuni provvedono alla perimetrazione delle aree per le avio-superfici di cui al precedente comma, nella parte strutturale del P.R.G., definendo altresì le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti al fine di garantire la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico nel rispetto delle normative di settore.

3. L'attuazione di quanto indicato al comma 2, può avvenire su iniziativa sia pubblica che privata.

Art. 42.

Campi di volo ed elisuperfici

1. I campi di volo e le elisuperfici per l'approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri sono consentiti su autorizzazione comunale negli ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente.

2. Le elisuperfici al servizio delle abitazioni o di complessi produttivi sono soggette a concessione edilizia quando necessitano di specifiche strutture.

Art. 43.

Nuovi elettrodotti

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana apposita direttiva per la progettazione dei nuovi elettrodotti, tenuto conto:

- a) del diritto delle popolazioni alla tutela da esposizione a campi elettromagnetici;
- b) della salvaguardia delle immagini umbre;
- c) della tutela delle bellezze d'insieme di cui al decreto legislativo n. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Le aziende preposte alla realizzazione degli elettrodotti, per la verifica di conformità alla direttiva di cui al comma 1, trasmettono alla giunta regionale i piani di sviluppo pluriennali della rete di competenza, contenenti tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 44.

Manutenzione elettrodotti esistenti

1. La giunta regionale con la direttiva di cui al comma 1, stabilisce altresì i criteri per l'esecuzione delle opere manutentive degli elettrodotti aerei, non alternative dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 29 ottobre 1999, n. 490, negli ambiti sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Capo V

RISCHIO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

Art. 45.

Finalità

1. Al fini dell'acquisizione degli elementi di conoscenza la Regione, attraverso il PUT e i singoli piani di settore, rileva i territori maggiormente esposti a pericolo geologico, idrogeologico, sismico, nonché le aree ove sono presenti risorse idriche superficiali e sotterranee di valore strategico, soggette a degrado e ad inquinamento. La Regione rileva anche i rischi ambientali derivanti dalla emissione di onde elettromagnetiche, da immissioni nell'atmosfera e dal rumore.

2. La Regione promuove le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema, compromesse dall'attività dell'uomo e dagli eventi naturali,

con metodologie rispettose del contesto in cui sono inserite, delle specificità archeologiche, architettoniche e storico-tipologiche, in modo da non alterare le immagini dell'Umbria.

Art. 46.

Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico

1. Il PUT, nella carta n. 44, rappresenta i siti dei movimenti franosi e quelli storicamente colpiti da dissesto ed inondazioni.

2. Il PTCP, definisce e disciplina i siti di cui al comma 1, stabilendo altresì quelli per i quali sono necessari ulteriori studi ed indagini sia ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, che di quanto disposto dall'autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché delle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 267.

3. I P.R.G., nella parte strutturale, recepiscono in termini fondiari i siti come disciplinati ai commi 1 e 2, previa elaborazione di specifici studi geologici ed idraulici di approfondimento con riferimento a tutto il territorio comunale.

4. La giunta regionale, ai fini della prevenzione elabora specifiche direttive ed indirizzi, predispone la banca dati riguardante l'incidenza dei fenomeni franosi sull'assetto del territorio regionale e la carta della propensione dei terreni al dissesto, nonché promuove studi ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio geologico ed idrogeologico.

5. Gli interventi della giunta regionale anche su proposta degli enti locali competenti, e dei consorzi di bonifica, sono tesi a favorire, nelle zone colpite da dissesto o da bonificare:

- a) il contenimento dei processi erosivi dei suoli;
- b) il riordino idraulico-forestale dei bacini idrografici;
- c) l'incentivazione degli interventi di rimboschimento con specie autoctone;
- d) l'utilizzo razionale dei pascoli con carichi commisurati alle capacità produttive degli stessi;
- e) la ripresa di attività agricole sui terreni collinari, altocollinari e pedemontani condizionandole all'utilizzo di tecniche colturali compatibili con la stabilità dei suoli;
- f) le sistemazioni morfologiche dei terreni in pendio anche attraverso azioni di consolidamento e stabilizzazione delle scarpate, prioritariamente ed ove possibile secondo criteri di ingegneria naturalistica, nonché il reinserimento di filari di piante e realizzazione di scoline a giropoggio;
- g) le azioni tendenti alla regimazione idraulica delle acque attraverso il riordino della rete scolante e la realizzazione di opere di drenaggio per la raccolta e l'allontanamento delle acque di superficie e vadose;
- h) la sistemazione delle sponde fluviali prioritariamente secondo tecniche di ingegneria naturalistica;
- i) il recupero di ambiti estrattivi dismessi anche al fine di realizzare zone umide, aree lacustri e boscate nonché spazi attrezzati per la migliore fruizione dell'ambiente.

Art. 47.

Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici

1. Il PUT, nella carta n. 45, rappresenta gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i punti di approvvigionamento idropotabile. La giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia medesima secondo quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e tenendo conto del piano regionale di risanamento delle acque.

2. Il PTCP, tenuto conto della vigente normativa e della pianificazione regionale, definisce e disciplina gli ambiti di cui al comma 1.

3. I comuni nel P.R.G., parte strutturale, recepiscono gli ambiti di cui al comma 1, così come definiti e disciplinati dal PTCP.

4. Fino al recepimento nel P.T.C.P. dei contenuti e delle indicazioni del piano regionale di risanamento delle acque, nelle aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata, indicate nella carta n. 45, a distanza inferiore a metri lineari cento, calcolata con i criteri dell'art. 48, comma 2, dai laghi, fiumi e torrenti compresi nella carta n. 47, nonché a distanza inferiore a metri lineari trecento dal lago Trasimeno, non possono essere concesse nuove autorizzazioni allo smaltimento sul suolo dei rifiuti degli allevamenti di animali né degli scarichi degli insediamenti civili. Le province censiscono gli scarichi esistenti e autorizzati, al fine di destinare da parte della Regione e degli enti locali le risorse necessarie al loro adeguamento.

5. Nelle aree di cui al comma 4, è altresì vietata la realizzazione di bacini di accumulo idrico che prevedano interventi di escavazione del suolo tali da intercettare la falda sottostante.

Art. 48.

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi

1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari cento dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.

2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.

3. I comuni nel P.R.G., parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1, per nuove previsioni urbanistiche.

4. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane promuovono la confinazione delle aree di cui al primo comma. Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e dei sentieri e/o delle piste di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità di difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.

5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lettere a), b), c) e d) e quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 31/1997;

b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali;

c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;

d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;

e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto nonché la sistemazione di aree di pertinenza di edifici;

f) gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

Art. 49.

Interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentite le comunità montane e i consorzi di bonifica, specifici atti di indirizzo per gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, secondo criteri di ingegneria finalizzata ad obiettivi di salvaguardia naturalistica.

Art. 50.

Criteri per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico

1. Il PUT, con riferimento alle carte numeri 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a), del comma 2, dell'art. 94 del decreto legge 31 marzo 1998, n. 112, definisce per il territorio regionale i seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:

a) livello 1;

b) livello 2.

2. I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 1, di cui al punto a) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche finalizzate a valutare la compatibilità delle destinazioni d'uso residenziali del tipo A, B, C, produttive del tipo D e a servizi generali del tipo F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, con gli effetti sismici locali e studi di microzonazione sismica di dettaglio per i piani attuativi, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla giunta regionale.

3. I comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 2, di cui al punto b) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche sulle aree destinate ad ospitare opere di interesse pubblico o di importanza strategica, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 51.

Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani

1. La giunta regionale, anche sulla base delle conoscenze di cui alla carta n. 51 e delle risultanze delle attività previste all'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, predispone il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche in applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché definisce norme urbanistiche ed edilizie da osservare nella edificazione di nuove espansioni urbane e negli interventi sugli edifici esistenti, al fine della prevenzione o della riduzione dei rischi. Il piano regionale di previsione e prevenzione individua i centri periferici di protezione civile, distribuiti nel territorio in maniera strategica con riferimento ai rischi, oltre al previsto centro regionale di protezione civile di Foligno con l'annesso aeroporto.

2. Le province, sulla base degli indirizzi del piano regionale e per quanto di competenza, partecipano alla realizzazione della organizzazione territoriale della protezione civile. Il PTCP e il P.R.G. recepiscono i contenuti del piano di cui al comma 1, disciplinandone rispettivamente le ricadute territoriali e quelle urbanistiche.

3. I comuni predispongono i piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. A tali fini il P.R.G., parte strutturale, in coerenza con i contenuti del PUT e conformemente ai PTCP, specifica l'organizzazione territoriale della protezione civile, nonché:

a) precisa le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo apposite mappe di rischio a scala comunale;

b) individua le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al soccorso della popolazione in caso di calamità verificandone la compatibilità geologica ed idrogeologica e la logistica delle vie di accesso;

c) individua gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei soccorsi;

d) individua le aree di emergenza sulla base dei rischi e della densità demografica, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 2, lettera e) della legge 31 marzo 1998, n. 61.

Art. 52.

Inquinamento elettromagnetico e luminoso

1. La giunta regionale, sulla base di quanto rappresentato nella carta n. 52, al fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni e della compatibilità ambientale e paesaggistica, conforma la propria azione amministrativa, anche attraverso le intese previste ai precedenti articoli 3 e 4, per diminuire i rischi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti quali elettrodotti, stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e per sistemi satellitari.

2. Sul territorio regionale è vietata l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalità e termini previsti dalla giunta regionale.

Art. 53.

Inquinamento da immissioni nell'atmosfera

1. La Regione, negli atti di programmazione assume come riferimento le risoluzioni adottate nelle conferenze mondiali per la riduzione dell'inquinamento da idrocarburi, indicando gli specifici strumenti e le necessarie modalità di attuazione e di verifica, per la riduzione delle immissioni inquinanti nell'atmosfera.

2. La giunta regionale, ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria, fino all'attuazione del piano di risanamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, art. 4 e del decreto ministeriale 20 maggio 1991, individua:

a) zone di particolare protezione dell'ambiente per le quali fissa parametri di qualità dell'aria coincidenti o inferiori ai valori guida di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

b) zone specifiche in cui limitare o prevenire un aumento di inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

c) zone particolarmente inquinate o di specifica tutela ambientale nelle quali adottare interventi di contenimento delle emissioni inquinanti.

3. La giunta regionale detta specifici indirizzi per le zone di cui al comma 2, promuovendo piani di rilevamento e di monitoraggio delle singole zone attraverso l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 54.

Inquinamento acustico

1. Il PUT nella carta n. 53 indica le aree esposte a maggiore rischio da inquinamento acustico e le classifica in base alle sorgenti che lo originano.

2. La giunta regionale promuove la salvaguardia dei territori non soggetti a rischio di cui al comma 1, assicurando l'adeguamento delle reti infrastrutturali nel rispetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, anche per tutelare la qualità ambientale del territorio umbro.

3. La Regione redige il piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, che costituisce implementazione del PUT. Il PTCP e il P.R.G. recepiscono i contenuti di detto piano disciplinandone rispettivamente le ricadute territoriali e urbanistiche.

TITOLO III SERVIZI ALLA POPOLAZIONE PER LA QUALITÀ DELLA INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

Capo I

PIANO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Art. 55.

Finalità

1. La pianificazione e gestione dei servizi alla popolazione, le cui dinamiche demografiche sono rappresentate alle carte numeri 54 e 55, è realizzata al fine di raggiungere una migliore integrazione sociale, funzionale e morfologica della città, nonché una più elevata qualità dell'ambiente infrastrutturato e della vita.

2. Il sistema dei servizi e degli eventi articolato sul territorio regionale è rappresentato nelle carte numeri 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.

Art. 56.

Definizione e contenuti

1. I comuni adottano il piano comunale dei servizi (P.C.S.), che costituisce allegato del P.R.G., parte operativa, è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal P.R.G., nonché per garantire la qualità prestazionale e la efficienza del servizio in rapporto agli orari di funzionamento; è altresì lo strumento per implementare le previsioni del P.R.G., parte operativa.

2. Per la redazione del P.C.S. sono considerate come attrezzature di servizio le seguenti:

a) le aree e le opere necessarie a migliorare e qualificare i servizi già presenti sul territorio e quelli di nuova previsione;

b) le opere necessarie a tutelare e riqualificare il patrimonio di interesse culturale ed ambientale per assicurarne la pubblica fruizione;

c) le opere volte a migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita, quali: centri di aggregazione, impianti ricreativi, sportivi, per lo spettacolo, nonché quelle necessarie allo svolgimento di attività di interesse culturale.

3. Il P.C.S. definisce gli obiettivi e le modalità per perseguirli, in base alle esigenze espresse dal sistema globale della mobilità in ambito urbano ed extraurbano e da quello delle comunicazioni e della telematica.

4. Il P.C.S. costituisce il riferimento per la pianificazione di settore relativa ai servizi e delle relative carte dei servizi, nonché del programma triennale comunale dei lavori pubblici.

5. Il P.C.S. definisce le modalità ed i tempi con cui i soggetti pubblici e privati attuano gli obiettivi previsti dal piano stesso anche a mezzo di apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale, anche in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

Art. 57.

Determinazione dell'utenza e degli abitanti ai fini del dimensionamento del P.C.S.

1. I comuni redigono il P.C.S. determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;

b) popolazione da insediare secondo le previsioni dello strumento urbanistico, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;

c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nelle grandi strutture pubbliche e private, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

Art. 58.

Compiti degli enti locali

1. Il PTCP definisce i servizi di livello intercomunale ai fini della redazione del P.C.S., secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 30, e tenendo anche conto delle indicazioni contenute nelle carte di cui al comma 2 dell'art. 55.

2. I comuni redigono ed approvano il P.C.S. contestualmente al P.R.G., parte operativa, come suo allegato, anche in conformità a quanto definito dal PTCP, e lo aggiornano con le medesime procedure.

3. I comuni nel P.C.S. stabiliscono i casi in cui la gestione e la manutenzione delle attrezzature e dei servizi è posta a carico dei privati tramite apposita convenzione registrata e trascritta.

Capo II

STANDARD DI ATTREZZATURE

Art. 59.

Standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e sovracomunale

1. I comuni con popolazione residente uguale o superiore a 20.000 abitanti garantiscono la realizzazione di attrezzature di interesse comunale o sovracomunale sia pubbliche che private di interesse generale o collettivo, nelle zone «F», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, da prevedere nel P.R.G. in misura non inferiore a quelle appresso indicate:

a) per grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di trasporto: 2,00 mq/utenti;

b) per l'istruzione superiore all'obbligo ed universitaria: 3,00 mq/utenti;

c) per la salute e l'assistenza: 2,00 mq/utenti;

d) per verde pubblico in parchi urbani e territoriali: 10,00 mq/utenti;

e) per attrezzature per lo sport e per le attività culturali: 10,00 mq/utenti;

f) per infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell'elettricità, del gas o metano, dell'acqua, per quelle relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, ai servizi di trasporto ed altri servizi collegati, alla protezione civile, nonché ad impianti di distribuzione di merci quali depositi, mercati generali, autostazioni e scali ferroviari: 10,00 mq/utenti.

2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti i valori di cui al comma 1, sono ridotti alla metà ed è escluso l'obbligo per la previsione delle aree di cui alle lettere a) e b).

3. Il P.C.S. stabilisce motivatamente i casi in cui la previsione e realizzazione delle attrezzature di cui sopra non è necessaria.

4. Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale del P.R.G. e sono perimetrate nella parte operativa, in coerenza alle indicazioni del P.C.S., distinguendo quelle per le quali è prevista l'attuazione pubblica da quelle ad attuazione privata o mista.

5. La determinazione del numero degli utenti per ogni singola attrezzatura è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 57.

Art. 60.

Standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali

1. Il P.C.S., per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui all'art. 57, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali esistenti nel territorio comunale e in caso di accertata insufficienza delle attrezzature stesse, anche rispetto agli standard minimi di cui al presente titolo, individua le necessarie modalità di adeguamento dei servizi e delle aree connesse da conseguire nel P.R.G., parte operativa.

2. Le quantità minime di spazi pubblici e per attrezzature, ai servizi di insediamenti residenziali previsti dal P.R.G., sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella seguente tabella, espressi in metri quadrati rapportati agli abitanti insediati o da insediare in ogni singolo comparto:

	Comuni con popolazione residente o prevista		
	fino 20.000 abitanti	da 20.001 a 50.000 abitanti	sopra 50.000 abitanti
a) Istruzione scuola mq/terno e dell'obbligo	4 mq/ab.	4 mq/ab.	4 mq/ab.
b) Attrezzature di interesse comune	2 mq/ab.	3 mq/ab.	4 mq/ab.
c) Spazi pubblici attrezzati a parco	5 mq/ab.	8 mq/ab.	12,5 mq/ab.
d) Parcheggi	3 mq/ab.	3 mq/ab.	3,5 mq/ab.
Totali	14 mq/ab.	18 mq/ab.	24 mq/ab.

Il numero degli abitanti da insediare in ogni singolo comparto è graduato assumendo un rapporto variabile da 100 a 150 mc/abitante, salvo diversa dimostrazione sulla base delle caratteristiche tipologiche ed insediative.

3. Le aree per standard di cui al comma 2, sono dimensionate nella parte strutturale del P.R.G. e sono perimetrate, in coerenza con il P.C.S., nella parte operativa del P.R.G. o in sede di formazione dei relativi piani attuativi.

4. Le aree per standard previste nei piani attuativi di iniziativa privata o mista, da urbanizzare e sistemare, sono cedute gratuitamente al comune e soddisfano anche la necessità di aree di urbanizzazione primaria, per verde e parcheggio, di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche ed integrazioni, da definire eventualmente in quota parte.

5. Il P.R.G., parte operativa, stabilisce i casi in cui le aree per standard di cui al presente articolo possano essere previste all'esterno dei comparti residenziali ovvero i casi in cui il valore delle rispettive aree possa essere monetizzato in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita al comune, definendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari delle aree oggetto del piano attuativo.

6. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione dei servizi previsti dal P.C.S.

Art. 61.

Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali e turistico-produttivi

1. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti direzionali e per la ristorazione sono definite come appresso:

a) a mq 100 di superficie lorda di pavimento adibita alle attività corrisponde la quantità minima di mq 60 di spazio per parcheggio, escluse le sedi viarie e di mq 40 per verde.

2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali ed artigianali, sono definite come appresso:

a) aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, nonché aree di cui all'art. 30, comma 7, in misura non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie della zona destinata a tali insediamenti ed aree per verde pubblico in misura non inferiore al cinque per cento della stessa superficie, da utilizzare come verde ornamentale.

3. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-residenziali, per la realizzazione di verde attrezzato, parcheggio, escluse le sedi viarie, e attrezzature di interesse comune, è stabilita nella misura del quaranta per cento della intera superficie della zona destinata a tali insediamenti.

4. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-produttivi, anche extralberghieri, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi per verde è, rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di mq 4 per ogni 100 mc di volume destinato all'attività.

5. Le aree per standard previste al comma 2, e una quota non inferiore al cinquanta per cento di quelle previste ai commi 1, 3 e 4, sistemate e urbanizzate, sono cedute gratuitamente al comune. La restante quota delle aree di cui ai commi 1, 3 e 4, da adibire ad uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti, ricomprende le aree a parcheggio di cui all'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

6. Nel caso di insediamenti di cui al presente articolo, all'interno dei singoli lotti e negli spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio fusto debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni 40 mq di superficie di area libera dalle costruzioni. Il comune in sede di rilascio del certificato di agibilità o abitabilità accerta la sussistenza di tale requisito.

7. I comuni, nel P.C.S., o con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli insediamenti di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono prevedere la facoltà che la cessione delle aree pubbliche per standard sia sostituita, a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, da adeguati servizi ed infrastrutture, poste anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. I comuni possono prevedere la facoltà, anche in relazione alle disposizioni di cui sopra e con provvedimento motivato, i casi in cui, a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, le aree pubbliche per standard possano essere monetizzate in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

8. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione delle previsioni del P.C.S.

9. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione di servizi ed attrezzature secondo quanto previsto dal P.C.S.

Art. 62.

Adeguamento

1. I comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme di cui al presente titolo entro il termine previsto dall'art. 48, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

Art. 63.

Indirizzo e coordinamento

1. La giunta regionale emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive e schemi di atti tecnico-amministrativi per l'elaborazione del P.C.S.

Capo III

INDICI DI EDIFICABILITÀ

Art. 64.

Indici di densità in zona agricola

1. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali ad usi agricoli, zone «E» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0.0005 mc/mq e l'altezza massima è fissata in metri lineari 6,50.

2. I comuni, nelle parti di territorio destinato ad usi agricoli di cui al comma 1, con esclusione di quelle di cui agli articoli 10, comma 2, 11, commi 1, 12, 13, 14, 16, 17, 20, delimitano gli ambiti dove la densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione non sia superiore a 0,005 mc/mq.

3. La delimitazione degli ambiti di cui al comma 2, è prevista con il P.R.G., parte strutturale, adottato ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

Art. 65.

Interventi edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade e delle ferrovie

1. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, ed ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie possono essere oggetto degli interventi previsti dai commi 7 e 9 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 31/1997.

2. Gli interventi di ampliamento, di cui ai comma 1, sono consentiti sul lato opposto a quello fronteggiante la strada o la ferrovia. I suddetti ampliamenti sono consentiti in allineamento al lato fronteggiante la strada o la ferrovia, unicamente nel caso di accertata impossibilità ad intervenire sul lato opposto. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, nei limiti volumetrici già esistenti, anche in sito diverso, anche a distanza maggiore di quella preesistente dall'asse viario o ferroviario, con l'esclusione dei casi espressamente vietati dal codice della strada e dal regolamento attuativo.

3. Il rilascio delle concessioni di cui ai comma 2 del presente articolo, escluse quelle per ristrutturazioni senza mutamento di destinazione d'uso, è subordinato ad un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinunci a qualsiasi indennizzo delle opere previste nella concessione stessa in caso di espropriazione per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.

TITOLO IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
2 SETTEMBRE 1974, N. 53, 3 MARZO 1995, N. 9
E 10 APRILE 1995, N. 28.

Art. 66.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53

1. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dall'art. 34, comma 1 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è così sostituito:

«7. Nei fabbricati destinati ad abitazione esistenti al momento della entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 31 lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc 300, purché il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiori a mc 1.400. L'ampliamento non è concesso per gli edifici di cui all'art. 6, nonché per i fabbricati oggetto di condono edilizio qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative. Per gli edifici di cui all'art. 6, sono consentiti solo gli interventi di cui all'art. 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457.»

Art. 67.

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, dopo il punto è aggiunto di seguito:

«Per la predisposizione del piano medesimo sono acquisite anche le indicazioni delle comunanze agrarie, aventi sede sul territorio considerato, dei rappresentanti di valenza regionale delle associazioni di categoria del mondo agricolo, nonché di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali.»

Art. 68.

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28

1. All'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2.-bis. Il PTCP ha anche valore ed effetto di piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, nonché della tutela delle bellezze naturali. La definizione delle relative disposizioni dovrà avvenire nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.»

2. Il comma 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 28/1995 è così sostituito:

«7. La provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il presidente della giunta regionale entro i successivi novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il CCRT, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, convoca una conferenza istituzionale alla quale partecipano le province. Il CCRT rende il parere entro venti giorni dalla richiesta da parte della giunta regionale, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.»

Art. 69.

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46

1. All'art. 16 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

«4. La Regione concede contributi per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9, sulla viabilità minore e la sentieristica, con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 della stessa legge.»

Art. 70.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;
- b) l'art. 42 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
- c) la legge regionale 11 luglio 1978, n. 31;
- d) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 55;
- e) la legge regionale 12 agosto 1981, n. 53;
- f) il comma 3 dell'articolo unico legge regionale 14 maggio 1982, n. 23;
- g) gli articoli 1 e 23 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;
- h) la legge regionale 27 aprile 1990, n. 31;
- i) gli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28;
- j) il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16;
- k) l'art. 29 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

Art. 71.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il piano urbanistico territoriale vale anche quale programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale, di cui all'art. 4 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, fino alla sua approvazione; successivamente il programma medesimo ne costituisce un allegato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della stessa legge regionale.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il PUT di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, cessa i suoi effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per le parti espressamente richiamate negli articoli precedenti. I comuni che non hanno ancora adeguato i propri strumenti urbanistici generali agli articoli 6, 9 e 11 delle norme di attuazione del PUT approvato con la legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, vi provvedono anche con le procedure previste dal comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

3. I PTCP e i P.R.G. o loro varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati ai fini della loro approvazione sulla base del PUT regionale vigente al momento della loro adozione, fermo restando l'obbligo di adeguamento per il PTCP previsto dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e per i P.R.G. ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. I P.R.G. e loro varianti adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono adeguati alle norme di tale legge nel termine di cui al comma 2 dell'art. 48 della legge medesima.

5. I P.R.G. e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, in conformità ad essa, sono adeguati al PTCP nel termine di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1995, come sostituito dall'art. 37 della legge regionale n. 31/1997.

6. I termini, richiamati ai commi 4 e 5, decorrono dalla data di approvazione dei P.R.G. e loro varianti, se successiva a quella di approvazione del PTCP.

7. La giunta regionale, al fine di garantire un'applicazione unitaria delle norme di cui alla presente legge da parte degli enti locali, promuove iniziative ed elabora studi e progetti da utilizzare anche per la emanazione di atti di indirizzo e coordinamento.

Art. 72.
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale, per la violazione delle sottoindicate norme della presente legge, sono irrogate le sanzioni pecuniarie con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, e sono adottate le misure di ripristino dello stato dei luoghi appresso determinate:

a) per le violazioni delle norme contenute negli articoli 10, comma 4, 12, comma 3, 14, comma 2, 16, commi 4 e 7, 47, comma 5 e 52, comma 2, è irrogata dal comune la sanzione pecuniaria, da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla entità e rilevanza del danno cagionato, nonché è ordinata la restituzione in pristino entro il termine massimo di sessanta giorni, a cura e spese del proprietario e del titolare della concessione. In caso di inadempienza, alla restituzione in pristino provvede, d'ufficio e in danno, il comune.

2. All'accertamento delle violazioni delle norme indicate nel presente art. provvedono i soggetti indicati all'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono utilizzati esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

Art. 73.
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, sono autorizzati, a carico del bilancio regionale 2000, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:

a) L. 50.000.000 per gli interventi di cui al titolo I capo 1 e 2 e al comma 7 dell'art. 71 con iscrizione all'esistente cap. 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio in corso la cui denominazione è così modificata:

«Studi per supporti tecnici e conoscitivi in materia di programmazione territoriale e per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio»;

b) L. 25.000.000 per gli interventi di cui al titolo II capo 1, 2, 3, 4 e 5 con iscrizione al capitolo 5853 di nuova istituzione denominato «Spese per le iniziative dirette alla valorizzazione del territorio dell'Umbria»;

c) L. 25.000.000 per gli interventi di cui al titolo III con iscrizione al capitolo 5854 di nuova istituzione così denominato: «Spese per studi, elaborazioni ed analisi, per l'implementazione dei dati concernenti il sistema dei servizi sul territorio»;

d) L. 30.000.000 da utilizzarsi per riprodurre la cartografia con iscrizione al cap. 5854.

2. All'onere complessivo di L. 130.000.000 si fa fronte quanto a L. 65.000.000 con lo stanziamento dell'esistente capitolo 5855 e quanto a L. 65.000.000 con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120, elenco 3.2., n. ordine 1, del bilancio di previsione 2000.

3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

4. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 marzo 2000

BRACALENTE

00R0585

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2000, n. 11.

Regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 26 del 2 giugno 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Ritenuta l'opportunità di emanare norme procedurali per l'attuazione degli adempimenti di competenza della Regione siciliana previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dal relativo regolamento interministeriale di esecuzione;

Visto il parere n. 936/1996 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 18 maggio 1999;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 31 del 15 febbraio 2000;

Su proposta dell'assessore regionale per la sanità, di concerto con l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Monta naturale privata

1. I riproduttori destinati alla monta naturale privata devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritti nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico, o nel registro anagrafico delle razze di appartenenza o nel registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato, genealogico o anagrafico, rilasciato dall'Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.);

b) essere identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

2. I possessori dei riproduttori della specie bovina, bufalina, suina, nonché ovi-caprina, appartenenti al libro genealogico, registro anagrafico, registro dei meticci e registro dei suini ibridi, devono comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'A.R.A.S., l'elenco dei soggetti adibiti alla monta naturale privata.

3. L'A.R.A.S. comunica annualmente, entro novanta giorni, agli assessorati regionali della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, i dati relativi ai soggetti ed alle aziende che effettuano la monta naturale privata. L'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e l'assessorato regionale della sanità comunicano rispettivamente agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle aziende U.U.S.S.L.L. i dati di cui sopra.

Art. 2.

Monta naturale pubblica per le specie bovina, ovi-caprina, suina e bufalina: autorizzazioni

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, ovi-caprina, suina e bufalina, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura (IPA) competente per territorio, previa presentazione di richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'IPA, ed una in copia autenticata al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio. L'azienda U.S.L., entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, comunicandone l'esito all'IPA.

2. Il capo dell'IPA, viste le risultanze dell'istruttoria, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna stazione di monta un numero di codice univoco a livello nazionale, comunicando entro trenta giorni agli assessorati regionali dell'agricoltura e foreste e della sanità l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3.

Monta naturale, per la specie equina, pubblica o privata: autorizzazioni

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale equina deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'istituto per l'incremento ippico di Catania previa presentazione di richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'Istituto incremento ippico di Catania ed una in copia autenticata al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio. Le istanze devono pervenire all'istituto per l'incremento ippico di Catania entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività. L'azienda U.S.L., entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, comunicandone l'esito all'istituto incremento ippico di Catania.

2. Il direttore dell'istituto per l'incremento ippico di Catania, viste le risultanze dell'istruttoria, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna stazione di monta un numero di codice univoco a livello nazionale, comunicando entro trenta giorni all'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, all'assessorato regionale della sanità, all'IPA competente per territorio, al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, nonché all'A.R.A.S., l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

3. L'istituto per l'incremento ippico di Catania provvede, annualmente, al rilascio del modello CIF (Certificato di intervento fecondativo). I gestori delle stazioni di fecondazione equina, autorizzate ai sensi del comma 1, nelle quali opereranno gli stalloni equini o asinini iscritti al libro genealogico o registro anagrafico ed i soggetti di interesse locale di cui al successivo art. 4, dovranno, entro il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività, inoltrare istanza di rilascio del bollettino CIF, specificando il numero di bollette richieste; tale istanza dovrà essere inoltrata in carta semplice all'istituto per l'incremento ippico di Catania ed al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio. L'azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmetterà all'istituto per l'incremento ippico di Catania, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, apposita certificazione attestante che i soggetti rispondono ai requisiti prescritti dall'allegato 6 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.

4. I gestori delle stazioni di monta autorizzate sono tenuti a comunicare all'istituto per l'incremento ippico di Catania le tariffe di monta e l'elenco dei riproduttori impiegati. Le tariffe saranno comunicate dall'istituto per l'incremento ippico di Catania all'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, all'IPA competente per territorio, nonché all'A.R.A.S.

5. L'istituto per l'incremento ippico di Catania è autorizzato, nella persona del proprio rappresentante legale, all'istituzione e gestione annuale di proprie stazioni di monta pubblica equina, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dal decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, nonché dal presente regolamento. L'istituzione e gestione delle stazioni di monta pubblica dell'istituto per l'incremento ippico di Catania è subordinata al parere sanitario rilasciato dal capo settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio. È fatto obbligo all'istituto di comunicare agli assessorati regionali dell'agricoltura e foreste e della sanità la dislocazione delle sopradette stazioni di monta.

Art. 4.

Identificazione ed autorizzazione alla monta naturale dei riproduttori equini di interesse locale

1. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende impiegare dei riproduttori equini maschi, non iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'istituto per l'incremento ippico di Catania. Le domande devono essere presentate in triplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata, all'istituto per l'incremento ippico di Catania, ed in copia autenticata, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nonché al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio. Le istanze devono pervenire all'istituto per l'incremento ippico di Catania entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività.

2. L'istituto per l'incremento ippico di Catania ricevuta l'istanza provvede alla registrazione ed identificazione dei soggetti nel modo seguente:

stalloni equini ed asinini: marcatura al labbro inferiore riportante i seguenti caratteri:

per la monta pubblica:

P: stazione monta pubblica;
numero progressivo di tre cifre;
codice della razza.

Per la monta naturale allo stato brado:

B: monta naturale brada;
numero progressivo di tre cifre;
codice della razza.

3. L'azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'istituto per l'incremento ippico di Catania, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, apposita certificazione attestante che i soggetti rispondono ai requisiti sanitari prescritti dall'allegato 6 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.

4. La verifica dei requisiti occorrenti per l'autorizzazione di cui al comma 1, viene eseguita da una commissione costituita da:

direttore dell'istituto per l'incremento ippico di Catania (con funzioni di presidente);

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o suo delegato;

capo del settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio o suo delegato;

direttore dell'istituto zootecnico sperimentale della Sicilia o suo delegato;

presidente dell'A.R.A.S. o suo delegato.

La commissione, accertati i requisiti, esprime un parere sulla richiesta in questione.

5. Il direttore dell'istituto per l'incremento ippico di Catania, visto il parere espresso dalla commissione, provvede al rilascio di un «attestato di approvazione».

6. L'istituto per l'incremento ippico di Catania provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni approvati ai sensi dei commi precedenti, nonché delle stazioni di monta autorizzate ai sensi del precedente art. 3, dandone comunicazione agli assessorati regionali della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, all'IPA competente per territorio, nonché all'A.R.A.S. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a rendere pubblici i dati trasmessi dall'istituto.

7. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta equina che impiega i riproduttori approvati, non iscritti al libro genealogico o registro anagrafico, deve presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Istituto per l'incremento ippico di Catania ed all'IPA competente per territorio, apposita dichiarazione sul numero degli stalloni che intende impiegare per la monta naturale.

Art. 5.

Impianti per l'inseminazione artificiale

1. I centri adibiti alla produzione ed alla distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale (Centri di produzione dello sperma e recapiti) devono essere autorizzati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. Esclusivamente per i centri di produzione e/o distribuzione dello sperma equino, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania. L'istituto per l'incremento ippico di Catania è autorizzato, nella persona del proprio rappresentante legale, all'istituzione di un centro di produzione dello sperma e/o recapito della specie equina, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dal decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche. L'istituzione di tale centro e/o recapito è subordinata al parere sanitario rilasciato dal capo settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

2. Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'IPA, o all'istituto per l'incremento ippico di Catania ed una in copia autenticata al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

3. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, solo su richiesta regolarmente autorizzata dall'istituto per l'incremento ippico di Catania, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto.

4. L'azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'IPA o all'istituto per l'incremento ippico di Catania apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.

5. Il capo dell'IPA competente per territorio o, nel caso di riproduttori equini, il direttore dell'istituto per l'incremento ippico di Catania, viste le risultanze dell'istruttoria espletata dall'azienda U.S.L., provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascun centro un numero di codice univoco a livello nazionale.

6. Al fine di dare comunicazione al Ministero delle politiche agricole ed al Ministero della sanità, gli IFA e l'istituto per l'incremento ippico di Catania comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco degli impianti autorizzati o revocati all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'assessorato regionale della sanità.

7. Per gli impianti già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009 e successive integrazioni e modifiche, previa richiesta degli interessati da inoltrare all'IPA competente per territorio o all'istituto per l'incremento di Catania ed in copia al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, occorre:

verificare la rispondenza tecnico-organizzativa ai nuovi requisiti della normativa vigente;

acquisire la necessaria certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'azienda U.S.L. di competenza;

attribuire il codice di identificazione.

L'adeguamento dovrà avvenire entro centottanta giorni dalla data di emanazione della circolare applicativa del presente regolamento.

Art. 6.

Fecondazione artificiale suina aziendale

1. L'azienda ove viene praticata l'inseminazione artificiale ha l'obbligo di comunicare all'IPA competente per territorio, al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio ed all'A.R.A.S., entro sessanta giorni dall'inizio di detta attività, lo svolgimento di tale pratica.

2. Le aziende che in atto effettuano l'inseminazione artificiale sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di emanazione della circolare applicativa del presente regolamento, a darne comunicazione agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio nonché al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

Art. 7.

Raccolta materiale seminale riproduttori razze autoctone

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in relazione agli indirizzi zootecnici della Regione, sentito il Ministero delle politiche agricole, può autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano.

2. Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed una copia autenticata all'assessorato regionale della sanità. L'ispettorato regionale veterinario dell'assessorato della sanità dispone i controlli previsti dall'allegato 7 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, che verranno effettuati dal settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

3. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, viste le risultanze dell'istruttoria effettuata dagli uffici competenti, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione dandone notifica agli interessati.

Art. 8.

Pratica della fecondazione artificiale

1. La pratica dell'inseminazione artificiale può essere effettuata da:

a) veterinari iscritti all'albo professionale;

b) operatori pratici di inseminazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 e successive integrazioni e modifiche.

2. I veterinari e gli operatori pratici che intendano esercitare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti presso il settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice identificativo univoco a livello nazionale. Le richieste di iscrizione in detti elenchi devono essere presentate al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, in carta legale ed autenticate e complete della documentazione richiesta.

3. I veterinari e gli operatori che già esercitano l'attività di inseminazione artificiale, nelle more della prevista iscrizione, devono presentare la richiesta entro sessanta giorni dalla data di emanazione della circolare applicativa del presente regolamento; successivamente a tale data l'autorizzazione all'attività resta subordinata alla presentazione della richiesta ed all'ottenimento dell'iscrizione negli elenchi suddetti.

4. Il capo settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio può sospendere o revocare l'iscrizione negli elenchi qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa in materia, previo parere di un comitato costituito da:

capo settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio (con funzioni di presidente);

veterinario dirigente di 2° livello dell'azienda U.S.L. competente per territorio;

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

presidente dell'A.R.A.S. o suo delegato;

un rappresentante dell'ordine provinciale dei medici veterinari o, per gli operatori pratici, dell'unione operatori di fecondazione artificiale animale (UOFAA).

5. I settori veterinari delle aziende UU.SS.LL. competenti provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare l'elenco dei veterinari e degli operatori pratici all'assessorato regionale della sanità ed all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Produzione, raccolta, conservazione e distribuzione degli embrioni e/o ovociti

1. Le organizzazioni adibite alla produzione, raccolta, conservazione e distribuzione degli embrioni e/o oociti devono essere autorizzate dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

2. Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata, all'IPA ed una copia autenticata al settore veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

3. L'azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'IPA apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

4. Il capo dell'IPA, viste le risultanze dell'istruttoria eseguita dall'azienda U.S.L., provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna organizzazione un numero di codice univoco a livello nazionale.

5. Al fine di dare comunicazione al Ministero delle politiche agricole ed al Ministero della sanità, gli IPA inviano, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle autorizzazioni e delle revoche all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'assessorato regionale della sanità.

Art. 10.

Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi

1. La modulistica di cui all'art. 29, comma 1, lettera a) e b), del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, predisposta a livello nazionale dall'AIA. (Associazione italiana allevatori) al fine di un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, è distribuita tramite l'A.R.A.S., l'istituto per l'incremento ippico di Catania e gli IPA.

2. Le modalità di addebito e le relative tariffe saranno stabilite con successivo decreto dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Flusso delle informazioni

1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o del trasferimento di embrioni, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'A.R.A.S. - ufficio provinciale, che provvede alle incombenze previste dall'art. 30, comma 2, del decreto

13 gennaio 1994, n. 172, effettuando altresì la trasmissione dei dati elaborati all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'ispettorato veterinario dell'assessorato regionale della sanità.

2. I dati aggregati a livello regionale dall'A.R.A.S. sono trasmessi dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, entro i centoventi giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole.

3. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i centri di produzione di ovociti ed embrioni devono trasmettere all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati riassuntivi di cui ai registri richiamati alle lettere c) ed e) dell'art. 14, comma 3, del decreto 13 gennaio 1994, n. 172.

4. I dati aggregati a livello regionale sono trasmessi dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ogni semestre, entro i novanta giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole, all'assessorato regionale della sanità ed all'A.R.A.S.

Art. 12.

Controlli di qualità

1. L'assessorato regionale della sanità e l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvedono, tramite l'istituto sperimentale «Lazzaro Spallanzani», alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 32 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 13.

Controlli sanitari

1. Le aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, avvalendosi anche della collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», esercitano i controlli e gli accertamenti di cui all'art. 33 del decreto 17 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.

2. Le stesse aziende UU.SS.LL. provvedono annualmente, entro i sessanta giorni successivi, a trasmettere apposita relazione sull'attività dei controlli all'ispettorato regionale veterinario dell'assessorato regionale della sanità, il quale avrà cura di trasmettere copia, entro trenta giorni, all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione del materiale seminale difforme

1. La distribuzione delle dosi di materiale seminale deve avvenire alla presenza di un dirigente veterinario di 2° livello dell'azienda U.S.L. competente per territorio, di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nonché di un rappresentante dell'A.R.A.S. o di un altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico della razza o specie intelessata.

2. Sono fatti salvi, ovviamente, gli adempimenti previsti dalle leggi tributarie relativi alla denuncia di distruzione da presentare agli uffici dell'amministrazione finanziaria, che ha facoltà di inviare propri delegati ad assistere alle operazioni di distruzione per conto dell'ufficio imposte dirette, della Guardia di finanza e dell'ufficio IVA competente.

3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale debbono obbligatoriamente farlo tramite restituzione al centro di produzione che le ha fornite. Gli allevatori che intendono distruggere del materiale seminale debbono restituire le dosi al recapito fornitore. I centri di produzione e i recapiti collegati debbono apporre specifiche annotazioni di tale movimentazione e distruzione sui registri di carico e scarico.

Art. 15.**Modalità operative**

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, gli assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste e della sanità provvederanno ad emanare apposita circolare contenente le modalità operative non previste o specificate nel presente regolamento.

2. Si rimanda alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 ed al decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, per le parti non trattate dal presente regolamento.

Art. 16.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Agrigento, 6 marzo 2000

CAPODICASA

L'assessore regionale per la sanità: LO MONTE
L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia
addì, 11 maggio 2000

Registro n. 1, Presidenza della Regione, foglio n. 50

00R0561

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651752/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 1 *

L. 3.000